



LE LEGGI DELL'ORO

- A) Provvedimento U.I.C. 23 giugno 2003; standard di “buona consegna” (“good delivery”) italiano

- B) Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150 “regolamento recante norme per l’applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e marchi di identificazione dei metalli preziosi”

- C) Provvedimento UIC 14 luglio 2000; Determinazione dei contenuti e delle modalità di effettuazione delle dichiarazioni delle operazioni in oro e delle comunicazioni dei soggetti che esercitano il commercio di oro in via professionale previste dalla legge 17 gennaio 2000, n.7.

- D) legge 17 gennaio 2000 n.7; “Nuova disciplina del mercato dell’oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998”;

- E) decreto legislativo 22 maggio 1999 n.251: “ Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell’art. 42 della legge 24 aprile 1998 n.128”;

- F) decreto legislativo 25 settembre 1999 n.374:” Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell’art.15 della legge 6 febbraio 1996, n.52”.



A) STANDARD DI “BUONA CONSEGNA” (“GOOD DELIVERY”) ITALIANO (PROVVEDIMENTO U.I.C. 23 GIUGNO 2003)

1. REQUISITI DELL'ORO

L'oro per corrispondere agli standard di “buona consegna” deve:

- a) avere forma di lingotto a tronco di piramide a base rettangolare con angoli smussati e non acuti, privo di difetti esteriori, restringimenti eccessivi, irregolarità, stratificazioni o scabrosità;
- b) avere titolo non inferiore a 950 ‰;
- c) essere di peso compreso tra 11.000 e 13.500 grammi;
- d) recare impressi sul lingotto il marchio di identificazione e l'indicazione del titolo espresso in millesimi (ex artt. 3 e 7, d. lgs. n. 251/1999), il marchio della sede produttiva (se l'azienda ha più sedi produttive), il numero di serie.

2. REQUISITI DELL'AZIENDA

L'azienda per richiedere la certificazione di idoneità alla “buona consegna”

deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) aver svolto attività di raffinazione di oro per almeno tre anni ininterrotti antecedenti alla presentazione della richiesta;
- b) avere una raffinazione media annua di oro non inferiore a 1.000 kg;
- c) possedere un patrimonio netto di valore non inferiore a 2.500.000 euro;
- d) avere un bilancio certificato da una società di revisione;
- e) avere capacità tecnica per il saggio di campioni di oro, per la raffinazione di oro conforme ai requisiti sopra indicati e per il mantenimento della qualità della raffinazione.

Inoltre i partecipanti al capitale, gli amministratori e i dipendenti investiti di funzioni di direzione tecnica e commerciale devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dagli artt. 108 e 109 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con d. lgs. n. 385/1993.

3. MODALITA' PER LA RICHIESTA DELLA CERTIFICAZIONE

L'azienda che intenda richiedere la certificazione deve inoltrare domanda all'Ufficio Italiano dei Cambi (U.I.C.), contenente:

- a) ragione o denominazione sociale;
- b) indirizzo di tutte le sedi produttive;
- c) notizie sintetiche in merito all'operatività dell'azienda, anche in riferimento alla raffinazione media annua di oro realizzata nei tre esercizi precedenti;
- d) stima della quantità d'oro di “buona consegna” raffinato nei 12 mesi successivi alla data della richiesta;

e deve essere corredata da:

- a) 2 serie di fotografie a colori che mostrino, in tutti i loro lati, i lingotti conformi agli standard di “buona consegna” prodotti dall'azienda;



- b) 2 disegni tecnici in scala dei lingotti conformi agli standard di “buona consegna”, che mostrino le dimensioni e i dettagli relativi alle stampigliature e ai marchi apposti sugli stessi;
- c) documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti di onorabilità da parte dei partecipanti al capitale, degli amministratori e dei dipendenti investiti di funzioni di direzione tecnica e commerciale;
- d) documentazione atta a dimostrare di aver svolto attività di raffinazione di oro per almeno tre anni ininterrotti antecedenti alla presentazione della richiesta e di avere una raffinazione media annua di oro non inferiore a 1.000 kg (è ammessa l'autocertificazione da parte dell'azienda, ex D.P.R. n. 445/2000);
- e) dichiarazione della società di revisione attestante il possesso, da parte dell'azienda, di un patrimonio netto di valore non inferiore a 2.500.000 euro, nonché l'avvenuta certificazione del bilancio.

Contestualmente l'azienda deve inoltrare all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (I.P.Z.S.) richiesta per il rilascio dell'attestazione concernente il possesso della capacità tecnica per il saggio di campioni di oro, per la raffinazione di oro conforme ai requisiti di “buona consegna” e per il mantenimento della qualità della raffinazione.

4. ITER PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE

Ricevuta la domanda, l'U.I.C., nel termine di 60 giorni, verifica la completezza della documentazione presentata dall'azienda, accertando la sussistenza dei requisiti. In caso di esito favorevole, rilascia all'I.P.Z.S. formale benestare per l'accertamento dei requisiti di capacità tecnica dell'azienda.

L'I.P.Z.S. provvede, quindi, ad inviare all'azienda, per la sottoscrizione, il testo di contratto che regola l'espletamento delle operazioni di accertamento, contenente anche l'impegno a prestare la massima collaborazione nello svolgimento dei test di verifica e a versare il compenso dovuto (di cui al successivo punto 7).

5. ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DA PARTE DELL'I.P.Z.S.

Preliminarmente allo svolgimento di tale attività, l'azienda può richiedere all'I.P.Z.S. lo svolgimento di una visita di pre-audit che, comunque, non vincola in alcun modo l'esito della successiva procedura.

Per verificare la capacità tecnica relativa al saggio di campioni d'oro, l'I.P.Z.S. invia all'azienda 8 campioni di oro, ciascuno con un titolo diverso, compreso tra 995 e 999,9 ‰. Nel termine di 15 giorni l'azienda deve effettuare il saggio di tali campioni e



comunicare all'I.P.Z.S. il risultato, indicato in millesimi e decimi di millesimo, provvedendo, altresì, a restituire i campioni analizzati. La prova può considerarsi superata se nessun risultato evidenzia uno scostamento superiore all'1 ‰ rispetto ai valori determinati dall'I.P.Z.S.

Per verificare la capacità tecnica relativa alla raffinazione di oro conforme ai requisiti di "buona consegna", l'azienda deve recapitare all'I.P.Z.S. tre lingotti di propria produzione, di peso compreso tra 12.350 e 12.650 grammi, corredati da una dichiarazione attestante, per ciascun lingotto, il peso espresso in grammi, il titolo espresso in millesimi, il numero di serie e la sede produttiva. L'I.P.Z.S. effettua accertamenti su due dei tre lingotti (riservando il terzo ad eventuali test supplementari resisi necessari per l'esito incerto delle prime analisi), tesi a verificare l'esattezza del peso e del titolo dichiarati e la rispondenza dei lingotti ai requisiti di "buona consegna". Terminati i test l'oro viene riconsegnato all'azienda, al netto dei cali di fusione.

Infine, per verificare la capacità tecnica relativa al mantenimento della qualità della raffinazione, l'I.P.Z.S. effettua una visita ispettiva presso l'azienda, tesa a verificare il possesso, da parte di questa, di organizzazione, professionalità e tecnologie idonee a garantire il mantenimento e il rispetto nel tempo degli standard di "buona consegna". Al termine della visita, l'I.P.Z.S. può, eventualmente, fornire all'azienda indicazione per l'adozione di misure ritenute necessarie e/o utili al riguardo, fissando il termine per l'adeguamento. In questo caso, alla scadenza, l'I.P.Z.S. effettuerà un'ulteriore visita.

Al termine di tale attività di accertamento, da effettuarsi, orientativamente, entro 6 mesi dalla data di rilascio del benestare da parte dell'U.I.C., l'I.P.Z.S. ne comunica all'azienda e all'U.I.C. il risultato.

In caso questo sia positivo, l'U.I.C. rilascia, con apposito provvedimento, la certificazione all'azienda; se, invece, è negativo comunica all'azienda e all'I.P.Z.S. il diniego.

6. CONFERMA DELLA CERTIFICAZIONE

L'U.I.C. vigila, mediante controlli periodici ed avvalendosi dell'I.P.Z.S., sulla permanenza dei requisiti richiesti in capo all'azienda.

In particolare, decorsi 3 anni dal rilascio della certificazione, l'I.P.Z.S., su richiesta dell'U.I.C. e previa comunicazione all'azienda interessata, provvede ad effettuare visite periodiche, di norma biennali, per verificare la permanenza dei requisiti di capacità tecnica, tali da assicurare gli standard di "buona consegna".

L'esito di tali visite, se negativo, comporta la revoca della certificazione.

7. COSTI



L'azienda deve corrispondere, in caso di prima richiesta, all'I.P.Z.S. l'importo di 11.000 euro più IVA, di cui il 50% contestualmente alla sottoscrizione del contratto e il rimanente 50% al termine dei test di accertamento.

Per le visite periodiche, l'azienda deve corrispondere all'I.P.Z.S. l'importo di 3.200 euro più IVA.

Sono, inoltre, a carico dell'azienda:

- le spese di vacanza necessarie ad espletare l'attività di verifica, sia in caso di primo rilascio, sia in quello di visite periodiche;
- le spese relative all'eventuale visita di pre-audit (preventivamente ed autonomamente concordate con l'I.P.Z.S.);
- le spese di trasporto (per e da l'I.P.Z.S.) ed assicurazione dei tre lingotti di cui al precedente punto 5.

B)

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 MAGGIO 2002, N. 150;
"REGOLAMENTO RECANTE NORME PER L'APPLICAZIONE DEL DECRETO
LEGISLATIVO 22 MAGGIO 1999, N. 251, SULLA DISCIPLINA DEI TITOLI E MARCHI
DI IDENTIFICAZIONE DEI METALLI PREZIOSI"**

CAPO I – DEFINIZIONI

Art. 1

1. Agli effetti del presente regolamento si intende:

- a) per "*decreto*", il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251;
- b) per "*metalli preziosi*", il platino, il palladio, l'oro e l'argento;
- c) per "*materie prime*", i metalli preziosi puri e le loro leghe nelle seguenti forme:
 - 1) i lingotti, i pani, le verghe, i bottoni, i granuli ed in genere ogni prodotto ricavato da fusione;
 - 2) i laminati ed i trafilati, in lamine, barre, fili ed in genere ogni prodotto predisposto ad ogni processo di trasformazione;
 - 3) i semilavorati di qualsiasi forma e dimensione, e cioè i prodotti di processi tecnologici di qualsiasi natura meccanici e non, che pur presentando una struttura finita o semifinita non risultano diretti ad uno specifico uso o funzione, ma sono destinati ad essere intimamente inseriti in oggetti compositi, garantiti nel loro complesso dal produttore che opera il montaggio;
 - 4) le polveri prodotte con processi di natura chimica o elettrochimica o meccanica;
 - 5) le leghe brasanti, ad eccezione delle leghe per saldature "ad argento" destinate ad impieghi industriali estranei alla lavorazione dei metalli preziosi.



- d) per “*marchio di identificazione*”, il marchio costituito da un'impronta poligonale, recante all'interno la sagoma di una stella a cinque punte, il numero caratteristico attribuito all'azienda assegnataria e la sigla della provincia ove la medesima ha la propria sede legale;
- e) per “*titolo*” delle materie prime e dei lavori in metalli preziosi, il rapporto in peso tra il fino ed il complesso dei metalli componenti la lega;
- f) per “*tolleranze sui titoli*”, le tolleranze sui titoli legali degli oggetti, previste all'articolo 3, comma 4 del decreto;
- g) per “*errori ammessi in sede di analisi*” la incertezza di misura dei metodi di analisi;
- h) per “*campioni d'analisi*”, le parti di metallo prelevato dalla materia prima o dal semilavorato o dall'oggetto, per eseguire il saggio tendente ad accertare l'esattezza del titolo. Tali campioni possono essere costituiti da interi oggetti, quando particolari caratteristiche costruttive o dimensionali degli stessi lo richiedono;
- i) per “*personale della camera di commercio*”, il personale ispettivo di cui all'articolo 20 del decreto;
- l) per “*registro*”, il registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, tenuto dalle camere di commercio, di cui all'articolo 14 del decreto;
- m) per “*diritti di saggio e marchio*”, i diritti da versare ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2 del decreto;
- n) per “*indennità di mora*”, le indennità previste all'articolo 7, comma 3 del decreto;
- o) per “*tipologia produttiva*”, la modalità di produzione di un oggetto inerente alla forma finale ed al tipo di tecnologia impiegata;
- p) per “*laboratori di analisi*”, i laboratori che effettuano il saggio dei metalli preziosi e rilasciano le relative certificazioni del titolo, di cui all'articolo 18 del decreto;
- q) per “*saggio facoltativo*”, l'analisi delle leghe e degli oggetti contenenti metalli preziosi, richiesta facoltativamente dagli interessati, ed eseguita dai laboratori di saggio delle camere di commercio o da loro aziende speciali, di cui all'art. 13 del decreto;
- r) per “*verbale di prelevamento*”, il verbale redatto dal personale della camera di commercio, in sede di vigilanza, di cui all'art. 21 del decreto;
- s) per “*certificazione aggiuntiva*”, la facoltà riconosciuta al fabbricante o suo mandatario, ai sensi dell'articolo 19 del decreto, di garantire la conformità dei propri prodotti alle disposizioni dello stesso decreto.

CAPO II – I METALLI PREZIOSI E LORO TITOLI LEGALI, PRELEVAMENTO DI CAMPIONI, METODI DI ANALISI

Art. 2

1. L'obbligo del marchio d identificazione e della indicazione del titolo si applica alle materie prime ed ai lavori in metalli preziosi anche se eseguiti per conto del committente e con materiali da questi forniti.
2. Nelle materie prime contenenti in misura commercialmente valutabile altri metalli preziosi, oltre quello prevalente, all'indicazione del titolo di questo può essere aggiunta anche quella del titolo degli altri metalli preziosi presenti nella lega.
3. Il titolo delle materie prime e dei lavori in metalli preziosi si intende garantito a fusione quando, indipendentemente dalla eventuale eterogeneità della lega o della natura composita delle diverse parti dell'oggetto, corrisponde al titolo dichiarato espresso in millesimi.



4. Ai sensi del comma 3 si considera come fino il platino eventualmente presente nelle rispettive leghe.

Art. 3

1. In sede di controllo del titolo, si considera garantito a fusione il titolo della materia prima o dell'oggetto, determinato con l'osservanza dei metodi di analisi e con le modalità di prelievo dei campioni di analisi di cui agli articoli 7 e seguenti, tenuto conto delle eventuali tolleranze sul titolo nominale e degli errori ammessi in sede di analisi.

Art. 4

1. Gli oggetti in metalli preziosi aventi un titolo effettivo compreso tra due titoli legali rispettivamente ammessi, sono marchiati con il titolo legale inferiore.
2. E' ammesso che i lavori in metalli preziosi portino impresso il titolo effettivo, quando questo risulta superiore ai massimi titoli legali rispettivamente consentiti, e cioè di 950/1000 per il platino e il palladio, di 750/1000 per l'oro e di 925/1000 per l'argento.
3. Le materie prime possono essere prodotte a qualsiasi titolo, ma devono recare impressa l'indicazione del loro titolo reale.
4. Il marchio d'identificazione e l'indicazione del titolo sono impressi sulle materie prime e sugli oggetti in metallo prezioso prima di essere posti in commercio.
5. Le materie prime e gli oggetti di metalli preziosi si intendono pronti per la vendita, ad eccezione dell'ipotesi prevista all'art. 20, comma 1, quando recano impresso il titolo ed il marchio di identificazione ed hanno ultimato il ciclo produttivo o, comunque quando lasciano la sede del fabbricante, importatore o commerciante di materie prime, per essere consegnati all'acquirente.
6. Chiunque vende al dettaglio oggetti di metalli preziosi espone un cartello indicante, in cifre, in maniera chiara e ben visibile, i relativi titoli di cui ai commi da 1 a 5.
7. LA TABELLA DI COMPARAZIONE DI CUI ALL'ART. 5, COMMA 4, DEL DECRETO, RIPORTA LE INFORMAZIONI ESPLICATIVE SECONDO LO SCHEMA RIPORTATO ALL'ALLEGATO I.

Art. 5

1. In relazione alla riconosciuta difficoltà di imprimere il prescritto marchio d'identificazione e l'indicazione del titolo, senza danni, sulle casse da orologio in metalli preziosi, successivamente al montaggio di queste o all'introduzione in esse delle relative macchine, è consentito che le casse da orologio allo stato grezzo siano importate in temporanea in territorio nazionale da Paesi che non sono membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, per l'apposizione del prescritto marchio di identificazione dell'importatore.
2. La stessa facoltà è accordata all'importatore di oggetti in metalli preziosi totalmente smaltati, o recanti pietre preziose o comunque aventi caratteristiche di fragilità tali da impedirne la marchiatura, responsabile della commercializzazione in Italia.

Art. 6

1. La tolleranza di dieci millesimi, è ammessa sul titolo medio, a fusione completa dei lavori in platino, o in palladio, a saldatura semplice, e cioè per i lavori nei quali le saldature, anche se plurime, sono tutte effettuate con leghe brasanti dello stesso titolo.



2. Sui lavori di cui al comma 1 il titolo della lega costitutiva, saldature escluse, non è inferiore al titolo tollerato dall'art 3, comma 4, lettera a) del decreto.
3. La tolleranza di 3 millesimi sui lavori in oro eseguiti col metodo della microfusione in cera persa con iniezione centrifuga, è ammessa sui soli oggetti che recano l'indicazione del titolo di 753 millesimi, applicato con la speciale impronta prevista nella tabella di cui all'articolo 16.
4. Il riconoscimento delle caratteristiche costruttive previste dal decreto ai fini dell'eventuale concessione delle tolleranze sul titolo nominale di cui ai commi da 1 a 3, si effettua a vista seguendo i criteri indicati negli stessi commi.
5. In caso di dubbi o di contestazioni sull'esito del riconoscimento a vista di cui al comma 4, in tutti i casi in cui ciò si renda necessario ai sensi del decreto, detto esame è integrato da ulteriori indagini, non escluse quelle da effettuare con le modalità di prelievo di campioni di analisi di cui agli articoli 7 e seguenti.

Art. 7

1. Ai fini della costituzione del campione di analisi il quantitativo di metallo da prelevare è tale da consentire per ciascuno di essi, l'esecuzione di almeno quattro saggi, come previsto dall'articolo 44.
2. Il prelevamento di campioni di analisi di materie prime, portanti impresso il titolo dichiarato ed il marchio d'identificazione, tranne che nel caso previsto dall'art. 20 comma 1, si effettua col metodo della trapanatura o della cesoiatura o dell'unghiatura in più punti, compatibilmente con le caratteristiche dimensionali del pezzo, dopo aver pulito le porzioni di superficie prescelte, avendo cura che materiali estranei eventualmente aderenti al metallo prezioso o agli utensili impiegati, non abbiano a mescolarsi col campione prelevato; per i semilavorati può procedersi anche con il metodo della raschiatura.
3. Una parte della materia prelevata, sigillata dal personale delle Camere di Commercio, può essere lasciata in consegna all'interessato, se egli ne fa espressa richiesta, per eventuali contestazioni e ripetizioni dei saggi.
4. La scelta dei punti di prelevamento dei campioni di analisi delle materie prime si opera come appresso:
 - a) lingotti, verghe e simili: tre prelievi, di cui due ad opposte estremità del pezzo, ed una in profondità nel corpo del medesimo;
 - b) bottoni, pezzi tondeggianti in genere: due prelievi, di cui uno nel corpo del pezzo. Nel caso di bottoni di piccole dimensioni si procede al ritiro di uno o più esemplari scelti a caso;
 - c) lastre, profilati, ecc.: due prelievi, in punti convenientemente distanti del pezzo;
 - d) Semilavorati:
 - 1) se di peso inferiore a 5 grammi: ritiro di due o più esemplari scelti a caso;
 - 2) se di peso superiore a 5 grammi: prelievo di almeno un grammo di metallo su ciascun esemplare, da un gruppo di almeno tre, scelti a caso;
 - e) polveri ed affini: prelievo nella massa, previo rimescolamento della stessa;
 - f) leghe brasanti: prelievo come al punto c).

Art. 8



1. Negli oggetti in oro le eventuali saldature sono effettuate con leghe aventi lo stesso titolo dell'oggetto, con le seguenti eccezioni:
 - a) negli oggetti in oro con titolo superiore a 750 millesimi, la saldatura è effettuata con lega d'oro a titolo non inferiore a 750 millesimi;
 - b) nelle catene d'oro realizzate con un filo di diametro inferiore a 1 mm, le saldature possono essere effettuate con leghe non aventi contenuto aureo, ma non devono, comunque, comportare che il titolo reale dell'oggetto risulti, a fusione, inferiore al titolo legale dichiarato.
2. Negli oggetti in platino le eventuali saldature sono effettuate con leghe aventi un contenuto complessivo di metalli preziosi non inferiore a 800 millesimi.
3. Negli oggetti in palladio le eventuali saldature sono effettuate con leghe aventi un contenuto complessivo di metalli preziosi non inferiore a 700 millesimi.
4. Negli oggetti in argento le eventuali saldature sono effettuate con lega d'argento avente un titolo non inferiore a 550 millesimi.

Art. 9

1. Il prelevamento di campioni da oggetti di metalli preziosi finiti già muniti, nei modi previsti dal presente regolamento, del marchio d'identificazione e dell'impronta del titolo legale e pronti alla vendita, si effettua con i metodi della trapanatura, della cesoiatura, previo accertamento che l'oggetto e gli utensili da impiegare siano convenientemente puliti.
2. Ferma restando l'esigenza di disporre dei quantitativi minimi di metallo di cui all'art. 7, comma 2, si evita, laddove ciò sia tecnicamente possibile, ogni eccessivo danneggiamento dell'oggetto. A tal fine il possessore dell'oggetto ha la facoltà di procedere personalmente, o con l'ausilio di persona di sua fiducia, alla effettuazione dell'operazione secondo il metodo scelto dal personale delle Camere di Commercio.
3. Parte della materia prelevata può essere trattenuta dal possessore dell'oggetto, con le modalità e per gli scopi di cui all'art. 7, comma 2, unitamente a quanto resta dell'oggetto.
4. La scelta dei punti di prelevamento dei campioni di analisi da oggetti finiti, si effettua come di seguito specificato:
 - a) oggetti stampati o microfusi o a canna vuota a diametro costante o elettroformati di grandi dimensioni: tre prelievi in zone convenientemente distanti l'una dall'altra. Il risultato è l'espressione della media aritmetica dei singoli risultati;
 - b) oggetti a canna vuota a diametro variabile: tre o più prelievi in zone convenientemente distanti l'una dall'altra. Il risultato è l'espressione della media aritmetica dei singoli risultati;
 - c) oggetti elettroformati di piccola pezzatura: fusione completa;
 - d) oggetti assemblati tramite saldature: un prelievo in parti lontane dalle stesse. Ove questo non sia possibile (punti di saldatura non visibili), il titolo dell'oggetto è dato dalla media aritmetica dei risultati di tre prelievi;
 - e) oggetti formati da leghe di colore diverso, ove possibile è fatto almeno un prelievo per ogni colore. Il titolo dell'oggetto è dato dalla media aritmetica dei risultati dei prelievi per ogni colore; il numero dei prelievi non è inferiore a tre;



- f) lavori in filigrana, a piccole maglie e oggetti in genere ottenuti dalla elaborazione di un filo continuo: tre prelievi, compatibilmente con l'estensione dell'oggetto, ritagliati in più punti dell'oggetto stesso. Il risultato è l'espressione della media aritmetica dei singoli risultati dei prelievi.

Art. 10

1. Il ricorso alla fusione completa dell'oggetto può essere operata nei casi in cui il risultato del primo ed, eventualmente, del secondo saggio da adito a fondati dubbi circa l'effettiva corrispondenza dei campioni di analisi, prelevati con i metodi di cui all'articolo 9, alla composizione dell'oggetto da cui derivano. Lo stesso procedimento è eseguito quando ciò è esplicitamente richiesto dal possessore dell'oggetto, e a suo carico.
2. La fusione dell'oggetto è eseguita presso i laboratori di analisi, o presso l'officina, idoneamente attrezzata, del titolare del marchio di identificazione secondo le direttive e alla presenza di personale della Camera di Commercio.

Art. 11

1. I metodi ufficiali di analisi per l'accertamento dei titoli delle materie prime e dei lavori in metalli preziosi, ai fini della legge, sono quelli riportati all'allegato II.
2. Per tutti i metalli preziosi, le analisi sono eseguite con doppia determinazione del titolo, per ciascun campione di analisi prelevato dalla lega in esame.
3. Sono altresì da considerarsi metodi ufficiali di analisi tutti quelli previsti dalle norme emanate da enti di normazione nazionale o internazionale che presentano un grado d'incertezza eguale o minore a quelli dettati nell'allegato II.

CAPO III – MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE E TITOLI

Art. 12

1. Le caratteristiche e le dimensioni nominali del marchio di identificazione sono riportate nell'allegato III.
2. In relazione alle esigenze degli oggetti da marchiare, la matrice del marchio di identificazione è realizzata a cura della camera di commercio competente, in una serie di quattro diverse grandezze.
3. Le caratteristiche dell'impronta sono tali da risultare incise sull'oggetto e non impresse a rilievo, la stella, il numero e la sigla di cui al comma 1 e, per le impronte della quarta grandezza, anche il contorno poligonale dell'impronta medesima.
4. Oltre che nelle quattro grandezze di cui ai commi 1 e 3, il Ministero delle Attività Produttive dispone, con suo decreto, sentito il Comitato Centrale Metrico, che il marchio di identificazione può essere realizzato anche in altre grandezze, quando ciò è espressamente richiesto da esigenze di carattere tecnico.
5. Per le stesse esigenze di cui al comma 4 e con le stesse modalità, possono essere disposte, per i fusti dei punzoni, dimensioni normalizzate diverse da quelle previste dall'articolo 15, comma 3, e, per le impronte dei titoli legali e per le impronte del marchio delle camere di commercio.

Art. 13



1. Nell'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto l'importatore all'atto in cui pone in commercio nel territorio della Repubblica e dello Spazio economico europeo gli oggetti importati, assume tutte le responsabilità e gli oneri imposti dal decreto e dal presente regolamento ai produttori nazionali.

Art. 14

1. E' fatto divieto di apporre il proprio marchio di identificazione su oggetti in metalli preziosi o loro leghe, di fabbricazione altrui, ad eccezione dell'ipotesi di cui agli articoli 5, comma 2, e 17 del decreto.
2. Quando all'esecuzione di oggetti in metalli preziosi concorrono vari fabbricanti, l'obbligo dell'apposizione del marchio di identificazione e dell'impronta del titolo incombe al fabbricante che cura l'immissione in commercio del prodotto finito, ad eccezione dell'ipotesi di cui all'articolo 17 del decreto.
3. Ai fini indicati dal comma 2, lo scambio delle parti dell'oggetto si effettua con le norme stabilite all'art. 19 per i semilavorati.
4. L'obbligo di detenere ed usare il marchio di identificazione non sussiste per chiunque esegue, per conto di terzi titolari del marchio stesso, lavorazioni parziali che non alterano la sostanza costitutiva dell'oggetto, come: pulitura, incassatura, montaggio; non sussiste per chiunque esegue, su oggetti usati, riparazioni per conto di privati committenti.
5. I predetti operatori sono però tenuti a procurarsi e a esibire, in sede di eventuali controlli operati ai sensi dell'articolo 21 del decreto, documenti giustificativi atti a comprovare l'origine e la proprietà degli oggetti detenuti presso il proprio laboratorio.

Art.15

1. I marchi di identificazione sono ricavati, a cura del titolare dei marchi stessi o di persona da lui delegata, dalle rispettive matrici depositate presso le camere di commercio; l'operazione è effettuata presso le predette camere di commercio o, a richiesta dell'interessato, presso l'azienda, o presso idoneo laboratorio specializzato da essa indicato, alla presenza di personale qualificato delle camere di commercio.
2. La riproduzione del marchio si ottiene mediante compressione del fusto vergine contro la relativa matrice; ogni altra tecnica di riproduzione è tassativamente esclusa.
3. I fusti destinati a ricevere l'impronta del marchio sono ricavati da profilati in acciaio, a sezione quadrata, aventi caratteristiche normalizzate, secondo quanto indicato dall'allegato IV.
4. Può essere anche autorizzata qualsiasi altra forma e dimensione, per la realizzazione di punzoni di tipo speciale, destinati o meno ad essere inseriti in appositi attrezzi o dispositivi meccanici, a condizione che risulti in ogni caso possibile l'apposizione, su di essi, del bollo di autenticazione previsto dall'articolo 11, comma 3, del decreto.
5. E' anche autorizzato l'allestimento di punzoni recanti, oltre l'impronta del marchio di identificazione, quella del titolo legale ed eventualmente del marchio o sigla di cui all'articolo 9 del decreto.
6. Le autorizzazioni di cui ai commi 4 e 5 sono concesse, dalle camere di commercio competenti per territorio, agli interessati che ne presentano motivata richiesta, allegando alla domanda il disegno quotato dei punzoni stessi e dell'alloggiamento del dispositivo destinato a contenerli.



7. Il bollo di autenticazione è costituito da una figura geometrica, identificata nell'allegato VI, recante all'interno il numero caratteristico che distingue la camera di commercio.
8. La consegna dei punzoni si effettua contro ricevuta rilasciata dal titolare del marchio o dalla persona da questi delegata, e nella quale i punzoni sono indicati per quantità e tipo.
9. Dell'avvenuta consegna la camera di commercio prende debita nota.

Art. 16

1. A norma dell'articolo 8, comma 4, del decreto, le figure geometriche racchiudenti le cifre dei titoli legali sono rigorosamente normalizzate, e hanno le forme e le dimensioni indicate nell'allegato V.
2. Le cifre che indicano il titolo risultano incise sull'oggetto e non impresse a rilievo; dette cifre e la figura che le racchiude costituiscono nel loro complesso l'impronta del titolo legale.
3. In relazione alle caratteristiche degli oggetti da marchiare, l'impronta di ciascun titolo legale è realizzata in una serie di quattro diverse grandezze, aventi le dimensioni di cui all'allegato V.
4. Ciascuno degli assegnatari del marchio di identificazione provvede direttamente, sotto la propria responsabilità, alla costruzione dei punzoni recanti le impronte dei titoli legali, attenendosi rigorosamente alle norme di cui ai commi 1 e 3.
5. E' in facoltà dei predetti assegnatari di limitare la propria dotazione alle sole impronte e alle sole grandezze delle medesime che interessano la propria attività.

Art. 17

1. L'indicazione del titolo reale sulle materie prime si appone con l'impiego delle impronte di cui all'articolo 16 nei soli casi in cui il titolo predetto corrisponde esattamente ad uno dei titoli legali ammessi dal decreto.
2. In tutti i casi diversi da quelli considerati nel comma 1, il titolo reale si appone con l'impiego di impronte non normalizzate, facendo precedere le cifre indicanti i millesimi e i decimi di millesimo di metallo fine, dai simboli Pt, Pd, Au, Ag, rispettivamente per il platino, il palladio, l'oro e l'argento e facendole seguire dal simbolo ‰. E' anche ammesso che il titolo sia espresso sotto forma di frazione, con denominatore 1000 e con la eliminazione del simbolo ‰.
3. L'indicazione del titolo delle materie prime è sempre accompagnato dal marchio di identificazione del produttore.
4. Le camere di commercio, in quanto detentrici delle matrici, verificano l'autenticità dei marchi di identificazione impressi sulle materie prime e sui lavori di metalli preziosi recanti la sigla della provincia di propria competenza, e rilasciano apposita dichiarazione di autenticità.

Art.18

1. La bollatura degli oggetti in metalli preziosi si effettua con l'apposizione del marchio di identificazione e della indicazione del titolo legale, avendo cura di impiegare, in relazione alle caratteristiche e dimensioni dell'oggetto da marchiare, impronte di grandezze corrispondenti, secondo il disposto di cui agli articoli 12, comma 2, e 16, comma 5.



Art. 19

1. Le materie prime di platino, palladio, oro e argento, in piccoli grani, in fili e fogli sottili, in polvere, ecc., ed i semilavorati in genere che, in relazione alla loro particolare struttura od alle loro ridotte dimensioni, non consentono la marchiatura, sono posti in vendita in involucri chiusi e sigillati.
2. Gli involucri sono costituiti di qualsiasi materiale idoneo allo scopo e sono confezionati anche all'atto della vendita, ma non devono potersi aprire dopo eseguita tale confezione e sigillatura, se non per lacerazione dell'involucro stesso o rottura dei sigilli.
3. I sigilli sono apposti su laminetta in metallo o lega metallica, non ferrosi, o anche in materiale plastico, sulla quale è incisa la parola "sigillo", seguita dalla indicazione del titolo e del marchio di identificazione del produttore. In alternativa all'uso della laminetta le indicazioni del titolo e del marchio di identificazione sono riportate sull'involucro stesso purché esso renda evidente ogni tentativo di manomissione che possa essere effettuato su di esso o su tali indicazioni.
4. Il Ministero delle Attività Produttive autorizza, con suo decreto, sentito il parere del Comitato centrale metrico, l'uso di ulteriori materiali, per le laminette di cui al comma 3, od altre forme di apposizione di sigilli riconosciuti idonei allo scopo.
5. I materiali contenuti negli involucri sigillati di cui ai precedenti commi sono sempre accompagnati da documento (fattura, certificato di garanzia o documento di trasporto) fornito dal venditore in cui risultano indicati, oltre la ragione sociale e l'indirizzo del medesimo, il titolo, la specificazione merceologica e la quantità dei materiali stessi.
6. I semilavorati in genere formano oggetto di scambio anche se sprovvisti del marchio di identificazione e del titolo quando lo scambio avviene tra aziende titolari di marchio e l'acquirente ne fa espressa richiesta e sempreché i semilavorati stessi siano contenuti negli involucri sigillati di cui ai commi 1 a 5.

Art. 20

1. Gli oggetti che, in ragione della loro delicatezza o complessità di forma, o per la presenza di perle, pietre preziose o smalti, non consentono l'impressione del marchio, possono essere marchiati dal produttore, ancora prima di essere finiti, quando risultano ancora allo stato grezzo e non sono stati montati nelle loro diverse parti.
2. Il marchio di identificazione e l'impronta del titolo legale sono impressi su di una parte principale dell'oggetto, e cioè sulla parte che risulta di peso o volume prevalente o che serve di supporto principale ad altre parti dell'oggetto stesso purché tecnicamente idoneo alla punzonatura; è però ammesso che i bolli siano apposti in qualsiasi altra parte, se quella principale, per la presenza di gemme o smalti, risulta chiaramente soggetta a danneggiamenti per effetto dell'applicazione dei bolli stessi.
3. Il marchio di identificazione e l'impronta del titolo legale, sugli oggetti composti di più parti dello stesso metallo smontabili manualmente, sono apposti su ciascuna di tali parti, salvo il caso che queste sono di peso inferiore a un grammo e risultano perciò esenti dalla marchiatura a norma dell'articolo 12 del decreto; fermo restando l'obbligo della corrispondenza del titolo delle parti stesse al titolo legale impresso su di una di esse, unitamente al marchio di identificazione.
4. Per le catenine i bolli si applicano su anellini terminali che risultano tali da non potersi asportare senza deformazione delle maglie contigue.



5. Per gli oggetti che non consentono una diretta marchiatura, il marchio di identificazione e l'indicazione del titolo legale sono apposti su piastrina dello stesso metallo dell'oggetto, unita ad esso mediante saldatura con tale metallo.
6. Lo stesso sistema di cui al comma 5 è adottato per tutti i lavori aventi particolare pregio artistico e per i gioielli recanti perle e pietre preziose od altre sostanze pregiate quali corallo, tartaruga, ambra, giada, nei quali il valore di esecuzione, o il valore delle perle, delle pietre ed altre sostanze, supera di almeno dieci volte il valore del metallo. L'accertamento delle predette condizioni si effettua sulla base delle relative fatturazioni o in caso di dubbio, è affidato ad esperti debitamente riconosciuti a norma dell'articolo 12, comma 3, del decreto.

Art. 21

1. Nelle casse da orologio il marchio di identificazione e la indicazione del titolo legale si applicano soltanto sul fondello e non sulla "lunetta" (cerchietto porta vetro) e sulla "carrure" (contorno porta movimento); i bolli sono applicati anche all'interno del predetto fondello, a condizione che questo sia apribile, agevolmente senza danno, per ogni possibile controllo. Le parti non marchiate sono allo stesso titolo del fondello e si intendono garantite dalla indicazione apposta su questo.
2. I braccialetti ed ogni altro complemento o ornamento accessorio, applicato agli orologi, sono considerati a tutti gli effetti parti staccabili e sono sottoposti a specifica marchiatura.

Art. 22

1. Gli oggetti di fabbricazione mista di due o più metalli preziosi portano l'indicazione del titolo su ciascuno dei metalli componenti, in tutti i casi in cui ciascuno di questi, se di peso superiore a un grammo, costituisce una parte nettamente distinta da ogni altra parte dell'oggetto e risulta tecnicamente atta a ricevere l'impronta.
2. Le impronte del marchio di identificazione e del titolo del metallo prezioso di peso prevalente sono apposte su quest'ultimo in tutti gli altri casi, ed in particolare:
 - a) negli oggetti nei quali i diversi metalli pur risultando distinguibili l'uno dall'altro, sono intimamente combinati tra loro, per motivi artistici o per esigenze di natura tecnica;
 - b) negli oggetti nei quali i metalli di maggior pregio sono inseriti, per incastonatura od intarsi, nel corpo del metallo di peso prevalente;
 - c) nelle casse da orologio (fondello).

Art. 23

1. L'obbligo della garanzia del titolo, per gli oggetti che, a norma dell'art. 12 del decreto, sono esenti dall'obbligo del marchio di identificazione e della indicazione del titolo e per i quali lo stesso decreto non prescrive specifiche norme, si adempie all'atto in cui gli oggetti sono ceduti in vendita, con le seguenti modalità:
 - a) gli oggetti di peso inferiore ad un grammo di cui all'art. 12, comma 1, lettera a) del decreto, all'atto della vendita dal produttore o importatore all'acquirente sono contenuti in involucri debitamente sigillati con l'osservanza delle modalità indicate dall'art. 19. Una descrizione dettagliata o sommaria degli oggetti contenuti nell'involucro è ripetuta sull'involucro stesso. I dettaglianti conservano il documento, l'involucro e gli eventuali sigilli di cui all'articolo 19 fino ad esaurimento della merce;



- b) i semilavorati, le leghe e i lavori per odontoiatria o per uso industriale, gli strumenti ed apparecchi per uso industriale o scientifico, di cui all'art. 12, comma 1, lettere b), d) ed e) del decreto, sono accompagnati, ad ogni passaggio dal produttore od importatore al grossista o dettagliante, e da questi al consumatore da un documento su cui è indicato il titolo reale dello stesso oggetto, o delle parti di esso costituite da metallo prezioso, che può essere diverso dai titoli legali previsti dal decreto. Per le leghe contenenti in proporzioni dichiarate due o più metalli preziosi, è indicato il titolo di ciascuno di questi;
 - c) gli oggetti di antiquariato sono accompagnati da fattura di acquisto o da certificato redatto e sottoscritto ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto, controfirmato e datato dal venditore;
 - d) gli oggetti usati non aventi pregio di antichità pervenuti ad aziende commerciali in epoche successive a quella di entrata in vigore della cessata legge 30 fennai 1968, n. 46, per essere posti nuovamente in commercio sono già provvisti dei marchi di cui alla cessata legge 5 febbraio 1934, n. 305. Essi, inoltre, all'atto della vendita, sono accompagnati da regolare fattura, sulla quale risulta trascritta la descrizione dell'oggetto stesso, quale essa fu redatta sul registro delle operazioni dell'azienda, all'epoca in cui l'oggetto fu acquistato;
 - e) i residui di lavorazione di cui all'art. 12, comma 1, lettera i) del decreto, quando sono ceduti a terzi e quando provengono da materie prime di titolo omogeneo, sono venduti con le stesse norme previste dal precedente art. 19;
 - f) i residui di lavorazione provenienti da materie prime o da operazioni tecnologiche eterogenee ed in genere gli scarti di lavorazione, le ceneri e le spazzature di laboratorio, sono accompagnati da dichiarazioni attestanti che si tratta di "residui" del tutto privi di ogni garanzia sulla loro composizione e sul titolo dei metalli preziosi ivi contenuti;
 - g) le leghe saldanti di cui all'art. 12, comma 1, lettera l) del decreto sono parimenti vendute con le norme di cui all'art. 19. Quando è richiesto da esigenze commerciali e risulta tecnicamente possibile, le dette leghe sono fornite senza involucro, a condizione che rechino l'indicazione del marchio di identificazione e del titolo.
2. Per leghe saldanti a base di argento si intendono quelle il cui contenuto di detto metallo è tale da consentirne l'impiego nella produzione argentiera. Le leghe cosiddette "da saldatura ad argento" usate per la saldatura dei metalli comuni sono vendute come metallo non prezioso.

Art.24

1. L'esonero dell'apposizione del marchio di identificazione e della indicazione del titolo, di cui all'art. 12, comma, 1, lettera f) del decreto, si intende esclusivamente concesso alle monete coniate dalla Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e dai corrispondenti Istituti esteri, che hanno corso legale, e che, se fuori corso, risultano sempre emessi dagli istituti stessi.
2. L'applicazione del marchio d'identificazione e della indicazione del titolo è obbligatoria quando le monete di cui al comma 1 sono riprodotte al di fuori degli Istituti di Stato che le abbiano legittimamente emesse, anche se tale riproduzione risulta autorizzata.
3. L'obbligo di cui al comma 2 incombe, in ogni caso, ai produttori ed importatori di medaglie commemorative o di gettoni premio e di pseudo monetazioni di qualsiasi natura.



Art. 25

1. Gli oggetti destinati ad essere esportati fuori dello Spazio Economico Europeo sono prodotti senza il marchio di identificazione.
2. Gli oggetti destinati ad essere commercializzati nei paesi dello Spazio Economico Europeo possono, altresì, essere prodotti senza il marchio di identificazione, semprechè rispettino le norme vigenti nel paese di destinazione.
3. Il produttore è però soggetto a tutte le norme di legge per quanto concerne la corrispondenza del titolo reale degli oggetti di cui ai commi 1 e 2, al titolo indicato.
4. E' consentita l'apposizione di eventuali marchi speciali, richiesti dagli importatori stranieri.
5. Per gli oggetti che all'atto dell'esportazione o della commercializzazione nello Spazio economico europeo sono regolarmente provvisti del marchio di identificazione e della indicazione del titolo legale l'esportatore è tenuto, a tutti gli effetti, alla osservanza degli obblighi di legge.
6. Gli oggetti da esportare verso Paesi con i quali sussiste l'ipotesi di cui all'art. 5, comma 3, del decreto, sono muniti, obbligatoriamente, del marchio di identificazione nonché dell'impronta del titolo legale, ovvero della indicazione di uno dei titoli considerati legali nel Paese di destinazione.
7. Gli oggetti di cui ai commi da 1 a 6 sono posti in vendita anche nel territorio della Repubblica Italiana alle seguenti condizioni:
 - a) conformità delle caratteristiche costruttive di essi alle norme di legge e alle prescrizioni del presente regolamento;
 - b) applicazione del marchio e dell'impronta del titolo legale, seguendo per quest'ultimo le prescrizioni di cui all'art. 4, commi 1 e 2;
 - c) cancellazione di qualsiasi eventuale impronta di marchio od impronta di titolo, diversa da quelle legali, che è stata apposta ai fini dell'esportazione.
8. Gli oggetti il cui titolo reale è inferiore al più basso dei titoli legali previsti dalla legge, se non sono esportati, sono venduti come oggetti di metallo non prezioso.

CAPO IV – IL REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DI IDENTIFICAZIONE

Art. 26

1. Il marchio di identificazione è assegnato alle aziende che esercitano una o più delle seguenti attività:
 - a) vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime o semilavorati;
 - b) fabbricazione di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe;
 - c) importazione di materie prime o semilavorati o di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe.
2. Ai sensi del comma 1, lettera b), il marchio di identificazione è anche assegnato, a domanda, a quelle aziende commerciali che, pur esercitando come attività principale la vendita di prodotti finiti di fabbricazione altrui, risultano dotate di un proprio laboratorio, idoneo alla fabbricazione di oggetti in metalli preziosi. La concessione è subordinata



all'accertamento di tale requisito, da effettuarsi a spese della azienda interessata, dalla camera di commercio competente per territorio.

Art. 27

La domanda di iscrizione al registro è presentata alla camera di commercio, industria e artigianato della provincia ove l'azienda richiedente ha la propria sede legale.

Detta domanda contiene le seguenti indicazioni:

- a) la denominazione dell'azienda e la sua sede legale;
- b) le generalità del titolare della licenza, ove prevista, di cui all'art. 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e la sua posizione in seno all'azienda. Nel caso di ditte individuali o di imprese artigiane, le generalità del titolare della ditta o dell'impresa medesima;
- c) l'attività o le attività esercitate dall'azienda, ai sensi dell'art. 26;
- d) il numero e l'ubicazione delle eventuali altre sedi dell'azienda (filiali, stabilimenti) anche se situate in altre province, nelle quali sono svolte le stesse attività.

Alla domanda sono allegate:

- a) copia della licenza di pubblica sicurezza, di cui al comma 2, lettera b);
 - b) ricevuta di avvenuto pagamento dei diritti di saggio e marchio previsti all'art. 7 del decreto.
4. Per le aziende industriali, la documentazione da allegare alla domanda di concessione del marchio è corredata da una autocertificazione sulla quale è indicato, per gli effetti dell'art. 7, comma 1, del decreto, il numero dei dipendenti dell'azienda stessa.
5. In detto numero sono inclusi tutti i prestatori di lavoro subordinato dell'azienda, indipendentemente dalle rispettive qualifiche – operai, impiegati, dirigenti amministrativi o tecnici – e del loro eventuale impiego in settori dell'impresa anche non direttamente connessi con la lavorazione dei metalli preziosi.

Art. 28

1. Il registro contiene le seguenti indicazioni:

- a) numero d'iscrizione nel registro delle imprese ;
- b) data di ricevimento della domanda di iscrizione;
- c) denominazione e sede legale dell'impresa ;
- d) ubicazione delle eventuali altre sedi dell'azienda (filiali, stabilimenti), anche se situate in altre province;
- e) attività esercitate dall'azienda, ai sensi dell' art. 26;
- f) numero e data d'iscrizione nel registro delle ditte o nell'albo delle imprese artigiane;
- g) numero e data della licenza, ove prevista, rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza, generalità del titolare della licenza stessa e sua posizione in seno all'azienda;
- h) la riproduzione degli eventuali marchi tradizionali di fabbrica, o sigle particolari, consentiti ai sensi dell'art. 9 del decreto e depositati nei modi di cui all'art. 33 ;
- i) numero caratteristico del marchio d'identificazione, assegnato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura entro due mesi dalla data di presentazione della domanda di concessione del marchio stesso;
- l) l'indicazione dell'eventuale laboratorio o organismo di certificazione presso cui



l'azienda ha chiesto la certificazione aggiuntiva ai sensi dell'articolo 19 del decreto, e l'eventuale logo concesso alla stessa azienda secondo quanto stabilito all'articolo 53.

2. Il suddetto registro dei fabbricanti ed importatori comprende tutti gli assegnatari dei marchi di identificazione.
3. La consultazione del registro da parte della pubblica amministrazione è gratuita.

Art.29

1. Il numero caratteristico da riprodurre sul marchio di identificazione, è assegnato alle imprese richiedenti, nell'ordine di ricevimento delle rispettive domande di concessione, rispettando la pregressa numerazione.
2. La numerazione prosegue nell'ambito di ciascuna provincia senza soluzione di continuità.
3. Il numero caratteristico dei marchi per qualsiasi motivo scaduti, ritirati o annullati non è più attribuito.
4. Eccezioni al disposto di cui al comma 3 sono fatte con provvedimento della Camera di Commercio competente, per quelle ditte cui il marchio è stato ritirato ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto e che, all'atto della eventuale ripresa della propria attività e della presentazione della nuova domanda di iscrizione nel registro e di concessione del marchio, richiedono l'attribuzione dello stesso numero precedentemente posseduto.
5. Dei marchi di identificazione comunque scaduti, ritirati o annullati, e di quelli eventualmente riattribuiti ai sensi del comma 4, viene data cronologicamente notizia sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
6. Sulla stessa Gazzetta Ufficiale è data altresì notizia degli eventuali smarrimenti o furti di punzoni recanti l'impronta del marchio di identificazione.
7. La denuncia di tali smarrimenti o furti è fatta dall'interessato alla Camera di Commercio entro 48 ore.
8. Il Segretario Generale della Camera di Commercio competente ha facoltà di disporre, che all'azienda che ha smarrito uno o più punzoni è assegnato un nuovo numero caratteristico di marchio, quando risulta accertato l'uso abusivo dei punzoni smarriti.
9. I punzoni dei marchi comunque scaduti, ritirati od annullati, e quelli resi inservibili dall'uso, sono riconsegnati alla competente Camera di Commercio, che ne prende debita nota e ne rilascia ricevuta all'interessato, dopo averne accertata l'autenticità.
10. La deformazione dei punzoni di cui al comma 9 è effettuata dalla stessa Camera di Commercio almeno ogni sei mesi ed è parimenti registrata.

Art. 30

1. Il marchio di identificazione è assegnato all'impresa, e ad essa rimane attribuito indipendentemente dalle eventuali variazioni delle persone fisiche titolari della relativa licenza di pubblica sicurezza, ove richiesta.
2. Il trasferimento di proprietà, per atto tra vivi o a causa di morte, dell'impresa che produce oggetti in metallo prezioso comporta, altresì, il trasferimento a chi subentra del marchio di identificazione, sempreché il subentrante continui l'esercizio della



medesima attività, sia in possesso della licenza di pubblica sicurezza, ove richiesta, e comunichi alla camera di commercio i dati di cui all'articolo 27, comma 2, lettere a), b) e d) del presente regolamento entro il termine di trenta giorni.

3. Entro il medesimo termine l'impresa segnala alla Camera di Commercio competente anche le variazioni di cui al comma 1.
4. Alle imprese che svolgono la propria attività in più sedi o stabilimenti, è assegnato un unico marchio.

Art. 31

1. All'atto di accoglimento della domanda di concessione del marchio di identificazione la Camera di Commercio riscuote i diritti di saggio e marchio.
2. Le imprese artigiane che perdono i requisiti di cui alla legge 5 agosto 1985, n. 443, sono tenute ad effettuare un versamento integrativo per il raggiungimento dell'importo del diritto di saggio e marchio stabilito per le aziende industriali.
3. Ai fini di cui al comma 2 la Camera di Commercio notifica all'impresa l'obbligo di effettuare il versamento predetto e di munirsi della licenza di pubblica sicurezza.
4. I diritti di saggio e marchio, le indennità di mora e i versamenti integrativi sono versati alle Camere di Commercio secondo modalità stabilite dalle stesse.
5. All'atto del pagamento del diritto relativo al rinnovo annuale del marchio da effettuare ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto, le aziende industriali producono, aggiornata, la dichiarazione di cui all'art. 27.

Art. 32

1. Oltre che per il caso previsto dall'art. 7, comma 4, del decreto, si procede al ritiro del marchio e alla cancellazione dal registro, per decadenza della licenza, di cui all'art. 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

CAPO V – MARCHI TRADIZIONALI DI FABBRICA, MARCHIO PER IL SAGGIO FACOLTATIVO

Art. 33

1. I produttori che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 9 del decreto, di apporre, in aggiunta al marchio di identificazione, il proprio marchio tradizionale di fabbrica, presentano formale dichiarazione alla camera di commercio competente per territorio, accompagnandola con le impronte di tali marchi, impresse su lastre metalliche, per ciascuna delle grandezze del marchio medesimo.
2. I marchi di cui al comma 1 sono inoltre depositati su supporto cartaceo o informatico alla camera di commercio.
3. Con l'osservanza delle condizioni di cui all'articolo 9 del decreto e con le stesse modalità di cui al comma 1, i produttori hanno la facoltà di apporre, su richiesta e per conto di committenti, la indicazione del nominativo dei medesimi, e della loro ragione sociale od apposite sigle identificative indicate dai singoli clienti.
4. Le camere di commercio stabiliscono se il marchio di fabbrica di cui al comma 3 contiene eventuali indicazioni atte a ingenerare equivoci con i titoli ed i marchi di



identificazione, ed hanno la facoltà di vietare, in caso affermativo, l'uso del marchio stesso.

5. Contro il provvedimento adottato dal funzionario responsabile della camera di commercio è ammesso ricorso gerarchico al Segretario generale della stessa camera di commercio, che può richiedere parere tecnico al Ministero delle Attività Produttive.

Art. 34

1. Il marchio di cui all'articolo 13 del decreto è costituito da una impronta riprodotte, racchiuso in un contorno circolare, il numero identificativo della camera di commercio interessata.
2. L'impronta di cui al comma 1 è realizzata in una serie di tre diverse grandezze; le sue caratteristiche e dimensioni sono indicate nell'allegato VII.
3. Il suddetto marchio è apposto sugli oggetti in metalli preziosi a convalida delle impronte del titolo legale e del marchio di identificazione impressi sugli oggetti medesimi ad eccezione dei casi previsti all'articolo 25, comma 1; esso è applicato quando il titolo reale risulta, attraverso l'analisi uguale o superiore al predetto titolo legale, tenuto conto delle tolleranze previste dal decreto. A tal fine la camera di commercio interessata si avvale del proprio laboratorio di saggio, o di quello di un'altra camera di commercio, o del laboratorio dell'azienda speciale di una delle suddette camere.
4. Nel caso in cui dall'analisi di oggetti destinati ad essere posti in vendita risulta un titolo reale inferiore a quello impresso sugli oggetti stessi, essi sono resi all'interessato e non sono rimessi in vendita se non previo adeguamento alle norme di legge.
5. Il marchio di cui ai commi da 1 a 4 si appone, altresì, sulle materie prime, a garanzia del titolo reale riscontrato in sede di analisi. A tal fine il laboratorio di cui al comma 3 provvede direttamente ad imprimere tale titolo, espresso in millesimi e decimi di millesimi, accanto al predetto marchio.
6. L'apposizione del marchio e del titolo di cui al comma 5 sono, in ogni caso, subordinati alla preventiva apposizione da parte del produttore, del proprio marchio di identificazione.

Art. 35

1. Il saggio facoltativo e l'apposizione del relativo marchio sull'oggetto saggiato, sono richiesti ed ottenuti a condizione che il presentatore dichiari di conoscere ed accettare l'eventuale danneggiamento che può derivare all'oggetto dall'applicazione di uno dei metodi di analisi previsti dal presente regolamento.
2. Se è presentato al saggio facoltativo un considerevole numero di oggetti, al fine di garantire modalità omogenee di prelevamento, il numero degli esemplari da cui estrarre i campioni di analisi, per ogni tipologia produttiva e lega utilizzata è fissato dallo schema riportato nell'allegato VIII che può essere modificato con decreto del Ministero delle Attività Produttive.
3. In presenza di esito positivo delle analisi si procede, in alternativa su richiesta dell'interessato, all'applicazione del marchio su tutti gli oggetti, ovvero, alla certificazione dell'intera partita.
4. Nel primo caso previsto dal comma 3, le operazioni di marchiatura sono eseguite direttamente dal presentatore degli oggetti o da un suo delegato, sotto il diretto controllo del personale del laboratorio, altrimenti il certificato di analisi, indicante la data, il peso, il titolo ed il metallo prezioso relativo è sigillato insieme agli oggetti cui si



riferisce all'interno del laboratorio medesimo. Tale involucro reca all'esterno i sigilli comprovanti l'avvenuta certificazione.

5. Le spese per il saggio e per l'applicazione del suddetto marchio sulle materie prime e sugli oggetti sono a carico del richiedente.

CAPO VI – OGGETTI PLACCATI, DORATI, ARGENTATI E RINFORZATI O DI FABBRICAZIONE MISTA

Art.36

1. Sugli oggetti costituiti di metalli comuni recanti rivestimenti di oro è consentita l'iscrizione del termine "dorato" od anche dei termini "placcato" e "laminato" seguito dal simbolo Au; tali termini, seguiti rispettivamente dai simboli Pt, Pd, Ag, sono usati anche per gli oggetti rivestiti di platino, palladio ed argento.
2. Sugli oggetti costituiti di sostanze non metalliche - senza pregiudizio di limite di peso specifico - recanti rivestimenti di metalli preziosi realizzati mediante procedimento di deposizione elettrolitica è consentita l'apposizione di un particolare marchio di fabbrica composto da una impronta racchiusa in un ottagono, secondo il modello unificato di cui all'allegato IX, recante all'interno la sigla del produttore, l'indicazione "DG", il simbolo del metallo prezioso come indicato al comma 1, l'indicazione in cifre del peso del metallo fino espresso in grammi seguita dal simbolo "g" e la sigla della provincia dove il produttore ha la propria sede legale, a condizione che detti oggetti rispondano alle seguenti prescrizioni:
 - a) il materiale ricoperto è non alterabile, nè degradabile;
 - b) il rivestimento ha uno spessore tale da consentire autonomamente, in ogni sua parte, l'applicazione delle indicazioni di cui al presente comma.
3. Il marchio particolare di fabbrica, privo dell'indicazione relativa al peso, è depositato dagli interessati presso la camera di commercio competente per territorio, che stabilisce se lo stesso è conforme alle prescrizioni del modello unificato di cui al comma 2 ed ha facoltà di vietare, in caso di difformità, l'uso del marchio stesso.
4. Con provvedimento del Ministero delle Attività Produttive si possono disporre variazioni e modifiche del modello unificato di cui al comma 2, in relazione alle esigenze che possono in concreto manifestarsi.
5. Contro i provvedimenti adottati dal funzionario responsabile ai sensi del comma 3 è ammesso ricorso gerarchico al Segretario generale della stessa camera di commercio, che può richiedere parere tecnico al Ministero delle Attività Produttive.
6. Sugli oggetti costituiti da una lamina di metallo prezioso applicata su una lastra di metallo comune è consentita l'apposizione, nell'ordine, di tutti i seguenti elementi: sigla della provincia in cui l'azienda ha sede legale, simbolo chimico del metallo prezioso, indicazione in cifra della massa di fino arrotondata al grammo seguita dal simbolo "g", e sigla del produttore coincidente con il numero caratteristico assegnato dalla camera di commercio ai sensi dell'articolo 29.
7. La denominazione "gioielleria" "oreficeria" e "argenteria" non sono applicabili agli oggetti di cui ai commi 1,2 e 6. Su tali oggetti è vietata l'impressione del marchio di identificazione, nonchè qualsiasi indicazione di titolo in millesimi o in carati, a norma dell'articolo 15 del decreto e, salvo quanto previsto ai commi 2 e 6, qualsiasi indicazione concernente la quantità del metallo prezioso del rivestimento.

Art. 37



1. Gli oggetti che, per loro natura o per gli usi cui sono destinati, sono completati con materiali diversi, non metallici, quali legno, osso, avorio, cuoio, porcellana, smalto, cristallo, marmi e pietre dure, sono soggetti all'obbligo della apposizione del titolo e del marchio, e non delle altre indicazioni di cui all' articolo 39, a condizione che i materiali non metallici sono fissati alle parti in metallo prezioso con adesivi o con collegamenti metallici chiaramente visibili.
2. Le lastre in metallo prezioso realizzate con la tecnica dello stampaggio a cui, a completamento, viene aggiunto successivamente un materiale plastico, o similare, portano impresso comunque il titolo ed il marchio di identificazione.

Art. 38

1. Gli oggetti finiti, pronti per essere posti in commercio, che, per loro natura o per gli usi cui sono destinati o per esigenze di ordine tecnico, si compongono di parti in metallo prezioso e di parti in metallo comune sono soggetti all'obbligo della indicazione del titolo e del marchio e alle seguenti altre prescrizioni:
 - a) tutte le parti in metallo comune sono chiaramente visibili e distinguibili, anche per colore, o smontabili dalle parti in metallo prezioso;
 - b) su ciascuna delle parti in metallo non prezioso è impressa in maniera visibile l'indicazione "M", racchiusa in un quadrato o, facoltativamente, l'indicazione "Metallo", ovvero il nome specifico del metallo o della lega impiegata, o per l'acciaio, l'indicazione "inox".
2. Sugli oggetti in lega di metallo prezioso è fatto divieto di depositare metalli non preziosi, ad eccezione di iridio, osmio, rodio e rutenio, con il metodo di deposizione galvanica o metodi simili.

Art. 39

1. Negli oggetti cavi di platino, palladio, oro e argento, è vietata l'introduzione di metalli non preziosi e di sostanze di qualsiasi genere.
2. Ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto sono ammesse le seguenti eccezioni:
 - a) negli oggetti parzialmente o totalmente rivestiti in lamina di metallo prezioso, è consentito l'uso di mastice per fissare la lamina al suo supporto, a condizione che la densità del mastice non sia superiore a $2,5 \text{ g/cm}^3$ e che la sua percentuale in peso non superi il 25% del peso totale dell'oggetto, e che sia incisa l'indicazione "R" racchiusa in un quadrato, accompagnata dalla indicazione del peso del metallo, in grammi e decimi di grammo, seguita dal simbolo "g" per i rivestimenti in platino, palladio ed oro, e alle condizioni di cui alla successiva lettera c) per i rivestimenti in argento;
 - b) nei piedi o basamenti di vasi, candelabri, coppe ed oggetti affini, che per praticità di uso sono rinforzati ed appesantiti, è ammessa la introduzione di un riempimento metallico, a condizione che questo sia applicato in maniera da poter essere smontato e che risulti totalmente visibile o che, se ricoperto con piastre o coperchi metallici o non metallici, tale copertura sia fissata in modo da poter essere, anche essa, agevolmente smontata. Su ogni parte di metallo comune, ivi comprese le piastre di copertura, deve essere impressa l'indicazione "metallo" ovvero il nome specifico del metallo o della lega impiegati. Nel caso che la piastra di copertura è in metallo prezioso, essa reca il marchio di identificazione, l'indicazione del titolo, il



termine “riempito”, nonché il peso del metallo fino espresso in grammi seguito dalla lettera “g” della piastra stessa;

- c) *nei manici dei coltelli è ammesso il riempimento con sostanze non metalliche senza pregiudizio dei limiti di densità, ed è consentito altresì che la lama sia fissata al manico con saldatura in metallo non prezioso a condizione che in ogni manico sia inciso il termine “riempito” o facoltativamente l’indicazione “R” racchiusa in un quadrato, accompagnata dalla indicazione del peso della lega di metallo prezioso, in grammi e decimi di grammo, seguita dal simbolo “g”. Nei manici in argento, nei quali il peso del metallo prezioso è inferiore o uguale a 50 grammi, detto peso però può essere espresso anziché col suo valore effettivo, in maniera approssimata, facendo seguire la lettera “R” (riempito) da una delle seguenti notazioni (due cifre, separate dal simbolo “÷” e seguito dalla lettera “g” nelle quali le cifre rappresentano, in grammi, i valori minimo e massimo entro i quali il peso stesso deve intendersi contenuto: 1÷2, 2÷3, 3÷5, 5÷7, 7÷10, 10÷13, 13÷16, 16÷20, 20÷25, 25÷30, 30÷35, 35÷40, 40÷45, 45÷50.*

Art. 40

1. Gli oggetti contenenti congegni a molla hanno le molle composte dello stesso metallo costitutivo dell’oggetto, con le eccezioni di cui appresso, nelle quali è consentito l’impiego di molle in materiale non prezioso per motivi di funzionalità:
anellini a molla, moschettoni con molle e braccialetti estensibili, ad elementi smontabili, con il limite di peso di 1,5 grammi;
portasigarette, accendisigari, borsette, scatole, casse da orologio e, in genere, qualsiasi altro oggetto nel quale la presenza di molle di acciaio è giustificata da esigenze tecniche e le molle stesse sono applicate in modo visibile e distinguibile dal metallo prezioso e il loro peso non supera 1 g per il platino, palladio ed oro e di 3 g per l’argento;
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), le molle non sono campionate per la determinazione del titolo.
3. Se gli oggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono provvisti di molle di peso superiore a quelli indicati, o di organi in acciaio di varia natura, quali viti, perni, cerniere e simili, è impressa l’indicazione “M” (metallo) racchiusa in un quadrato ed il peso complessivo delle parti in acciaio espresse in grammi e decimi di grammo seguito dal simbolo “g”.

CAPO VII – RESPONSABILITÀ DEGLI OPERATORI, FUNZIONI DI VIGILANZA DELLE CAMERE DI COMMERCIO

Art.41

1. I commercianti all’ingrosso ed i rivenditori di oggetti in metalli preziosi hanno l’obbligo di controllare all’atto dell’acquisto della merce, la effettiva corrispondenza di essa alle indicazioni riportate nei documenti che li accompagnano, nonché la presenza e la leggibilità delle impronte del marchio e del titolo impresse sugli oggetti ed ogni altra eventuale indicazione la cui presenza è imposta o consentita dal presente regolamento.

Art. 42



1. La vigilanza sulla produzione e sul commercio dei metalli preziosi è esercitata dal personale delle camere di commercio anche nei confronti di coloro che producono, importano o rivendono oggetti placcati, argentati o rinforzati o di fabbricazione mista.
2. Il suddetto personale, per esercitare le funzioni di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, ha frequentato con esito positivo un apposito corso teorico - pratico di formazione, inoltre, nell'esercizio della sua azione di vigilanza, esibisce la tessera di cui all'articolo 20 , comma 2, del decreto.

Art. 43

1. Il personale di cui all' articolo 42 ha libero accesso ai locali delle aziende soggette alla sua vigilanza, ai sensi dell'articolo 21 del decreto, in tutto il tempo in cui questi sono aperti al pubblico o vi si esercita una normale attività lavorativa.
2. Quando i locali sono chiusi si procede, per accertare l'osservanza delle norme del decreto e del presente regolamento, nelle forme di legge.
3. In caso di rifiuto del libero accesso, da parte del titolare dell'azienda o di chi lo sostituisce, il personale preposto alla vigilanza può far ricorso all'ausilio della forza pubblica.
4. L'assenza del titolare o rappresentante legale della azienda non costituisce causa di impedimento per il libero accesso del personale ispettivo della camera di commercio.

Art. 44

1. Il prelevamento delle materie prime, dei semilavorati e degli oggetti, in sede di vigilanza, si effettua tenendo presenti, quanto alla qualità e quantità degli oggetti o delle parti di oggetto da prelevare, le modalità di prelievo dei campioni di analisi, e tenendo presente altresì l'esigenza di effettuare per ciascun campione di analisi, almeno quattro saggi, ove si manifesti la necessità di ripetere il saggio, per esigenza del laboratorio di analisi o su richiesta delle parti o della autorità giudiziaria.
2. Può essere prelevato l'intero oggetto, anche se di peso o di volume rilevante, se l'interessato preferisce non procedere, seduta stante, al ricavo dei campioni di analisi.
3. Gli oggetti in platino, palladio, oro e argento di piccola mole o di scarso peso sono prelevati nel numero di due o più esemplari, scelti a caso.
4. Il produttore, importatore o commerciante ha la facoltà di asportare dagli oggetti sottoposti a prelievo, preventivamente, le eventuali pietre preziose.

Art. 45

1. All'atto del prelevamento di oggetti da sottoporre ad accertamento del titolo su di esso impresso, il produttore, importatore o commerciante ha il diritto di far inserire nel verbale eventuali dichiarazioni che ritiene utili ai fini dell'accertamento stesso ed in particolare, segnalazioni atte a favorire la classificazione dell'oggetto in una delle categorie per le quali è ammessa una tolleranza sul titolo, a norma dell'art. 3, comma 4, del decreto.
2. Il verbale di prelevamento delle materie prime o degli oggetti da sottoporre al controllo del titolo è sottoscritto dal funzionario della camera di commercio che opera il prelevamento e dal titolare dell'azienda o da persona che ha il potere di rappresentarlo.
3. Il detto titolare, o il suo rappresentante, è avvertito agli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 21 e 22 del decreto.



4. Sul verbale di cui al comma 2, oltre alle indicazioni prescritte a norma dell'articolo 21, comma 3, del decreto, sono indicati il luogo e le circostanze in cui si effettua il prelevamento ed ogni altra indicazione atta ad identificare compiutamente le persone dei verbalizzati.
5. Se il prelevamento effettuato presso aziende commerciali o che operano nei casi previsti dall'articolo 17 del decreto riguarda oggetti con marchi di identificazione altrui, il titolare della azienda, o chi nell'occasione lo rappresenta, ha la facoltà di far inserire a verbale la formale richiesta che i reperti siano trattenuti presso la camera di commercio competente per almeno 5 giorni, prima dei successivi adempimenti di cui all'articolo 46, affinché il produttore o i produttori, opportunamente avvertiti da esso titolare, abbiano modo di intervenire in tempo utile con proprie eventuali deduzioni.
6. In caso di assenza del titolare dell'azienda e di persona che ha il potere di rappresentarlo, le materie prime o gli oggetti prelevati sono chiusi in plichi sigillati dallo stesso funzionario che ha operato il prelevamento, e dati in consegna alla persona, che, al momento, ha in affidamento l'azienda. La consegna è effettuata con verbale, nel quale è notificato l'obbligo di presentare i plichi sigillati presso la sede della camera di commercio, entro il termine indicato dal verbalizzante secondo le esigenze del servizio, comunque non inferiore alle successive 24 ore.
7. La procedura della consegna diretta dei campioni presso la camera di commercio da parte dell'azienda può anche essere disposta dal funzionario che ha proceduto al prelievo. In tal caso si osservano le modalità del comma 6 relativamente alla chiusura e suggellazione dei campioni e al termine di consegna.

Art. 46

1. I campioni relativi a materie prime, semilavorati e oggetti prelevati a norma degli articoli 44 e 45, racchiusi in involucri autosigillanti debitamente firmati dal funzionario che ha effettuato il prelevamento e dal proprietario dello stesso materiale prelevato o da chi nella occasione lo rappresenta, sono consegnati o inviati al prescelto laboratorio di analisi, per l'esecuzione dei necessari saggi, a cura dello stesso funzionario della camera di commercio competente che ha effettuato il prelevamento.

Art. 47

1. Il risultato del saggio è trasmesso dal laboratorio di analisi alla camera di commercio competente, mediante apposito certificato accompagnandolo con i campioni e gli oggetti prelevati e con i residui dei campioni e degli oggetti stessi.
2. Se il titolo è riscontrato conforme a quello legale o dichiarato, tenuto conto delle tolleranze eventualmente ammesse e dell'errore massimo ammissibile in sede di analisi, i campioni e gli oggetti prelevati, con i residui dei campioni e degli oggetti stessi, sono ritirati dal proprietario presso la competente camera di commercio entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione effettuata a cura della stessa camera; trascorso tale termine la restituzione è effettuata d'ufficio da parte della camera di commercio a spese del proprietario stesso.
3. Copia del certificato di cui al comma 1 è rilasciata all'interessato, su richiesta del medesimo.
4. Se il titolo è riscontrato non conforme a quello legale o dichiarato, tenuto conto delle tolleranze eventualmente ammesse e dell'errore massimo ammissibile in sede di analisi, la competente camera di commercio applica le sanzioni di cui all'articolo 25 del



decreto e ne dà comunicazione al Questore, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo.

5. Nel caso di cui al comma 4 i frammenti degli oggetti e dei campioni, prelevati e non utilizzati per l'effettuazione del saggio, ed i residui del saggio medesimo sono tratti dalla camera di commercio, per gli eventuali adempimenti previsti dagli articoli 25 e 26 del decreto e dalle norme vigenti in materia di sanzioni.

CAPO VIII – SISTEMI DI CERTIFICAZIONE, LABORATORI DI ANALISI

Art. 48

1. I laboratori di analisi, operano, oltreché secondo quanto stabilito nel presente regolamento, secondo i criteri generali espressi dalla norma di cui all'allegato X con particolare riferimento alle prove sui metalli preziosi eseguite secondo i metodi previsti all'articolo 11 ed assicurano la riferibilità delle misure ai campioni nazionali.
2. I responsabili tecnici dei suddetti laboratori sono muniti del diploma di laurea o equivalente in chimica o in chimica industriale oppure del diploma di perito chimico.

Art. 49

1. Ai fini dell'abilitazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto, i laboratori interessati sono sottoposti a visite ispettive periodiche, condotte in conformità ai criteri generali espressi dalla norma di cui all'allegato X, da parte di ispettori per la qualità in possesso dei requisiti di cui all'articolo 50.
2. I criteri generali da seguire per la suddetta abilitazione sono i seguenti:
 - a) presentazione della domanda, specificando le prove per le quali si chiede l'abilitazione;
 - b) entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, la camera di commercio competente designa un ispettore, ed invia a quest'ultimo la documentazione per l'esame preliminare. Accertata la completezza e la correttezza della documentazione l'ispettore ne dà comunicazione alla camera di commercio competente che provvede, sentito anche il laboratorio, a stabilire la data per la visita ispettiva;
 - c) l'abilitazione è concessa a seguito del buon esito della visita ispettiva e della soluzione di eventuali non conformità emerse; entro 60 giorni dalla prima visita ispettiva la camera di commercio competente rilascia l'abilitazione;
 - d) la vigilanza sui laboratori già abilitati ha periodicità annuale e la conferma dell'abilitazione è subordinata al buon esito della visita ispettiva ed alla soluzione delle eventuali non conformità emerse.
3. Le visite ispettive sono finalizzate a verificare che il laboratorio operi secondo quanto stabilito dal presente regolamento.
4. Al termine della visita ispettiva è redatto il rapporto di verifica che, assieme ad una lista di controllo ed alla documentazione comprovante la soluzione delle eventuali non conformità, è trasmessa dall'ispettore alla camera di commercio competente per territorio. Questa provvede al rilascio o meno dell'abilitazione oppure alla sua conferma nel caso di laboratori già abilitati.
5. La lista di controllo e la modulistica utilizzata dagli ispettori è stabilita uniformemente da Unioncamere a livello nazionale ed eventualmente aggiornata, sentito il Ministero delle Attività Produttive.



6. I costi relativi alle procedure di abilitazione, alle visite ispettive e alla relativa conferma annuale, sono a carico del laboratorio richiedente l'abilitazione.
7. Presso ogni camera di commercio è tenuto un registro dei laboratori abilitati che è aggiornato a cura della camera e che la pubblica amministrazione ha facoltà di consultare gratuitamente anche mediante tecniche informatiche e telematiche. Tale registro è pubblico.

Art. 50

1. Gli ispettori per la qualità sono iscritti da ciascuna camera di commercio in un elenco consultabile su tutto il territorio nazionale. Essi sono scelti con criteri di imparzialità e rotazione ed operano con modalità omogenee stabilite da Unioncamere su tutto il territorio nazionale, sentito il Ministero delle attività produttive.
2. L'iscrizione all'elenco è subordinata ad almeno una delle seguenti condizioni, oltre a quella di possedere una comprovata esperienza nel saggio dei metalli preziosi:
 - a) essere iscritti nell'elenco ispettori tecnici per la qualità di un ente di accreditamento di laboratori che opera secondo la norma di cui all'allegato X e che ha stipulato ampi accordi di mutuo riconoscimento in ambito europeo;
 - b) essere qualificati come ispettori interni per la qualità dei laboratori di prova delle camere di commercio o loro aziende speciali; tali ispettori operano nel settore del saggio dei metalli preziosi o hanno frequentato e superato un corso di qualificazione sulle analisi di saggio dei metalli preziosi condotte secondo i metodi stabiliti all'articolo 11.
3. La cancellazione dall'elenco avviene per perdita di tali requisiti o con provvedimento motivato del Segretario generale della camera di commercio.

Art. 51

1. Il fabbricante o il suo mandatario che si avvale della facoltà di certificazione aggiuntiva si rivolge ad uno dei laboratori di analisi, oppure ad un organismo di certificazione che opera secondo le norme di cui all'allegato X e che risulta rivolto al settore produttivo dei metalli preziosi, che è accreditato da un organismo che opera secondo la norma di cui al suddetto allegato X e che ha stipulato ampi accordi di mutuo riconoscimento in ambito europeo.
2. Se l'organismo di certificazione non provvede direttamente all'analisi di saggio, si rivolge ad uno dei laboratori di cui all'articolo 48 oppure ad un laboratorio accreditato per l'analisi dei metalli preziosi secondo le norme di cui all'allegato X che applica metodi di analisi di cui all'articolo 11 e opera nell'ambito dell'Unione europea.

Art. 52

1. Al fine di richiedere la certificazione aggiuntiva, gli interessati presentano al laboratorio o all'organismo prescelto una domanda nella quale sia specificata la finalità di garantire la conformità degli oggetti, dei semilavorati e delle materie prime alle disposizioni del presente regolamento.
2. In tale domanda, inoltre, l'interessato autorizza il laboratorio o l'organismo prescelto a svolgere periodicamente, e comunque almeno tre volte l'anno, presso le sedi di



produzione e deposito controlli sui lavori pronti per la vendita, mediante prelievi di campioni da sottoporre ad analisi di saggio.

3. Le modalità di prelievo sono quelle indicate agli articoli 7 e seguenti.
4. Per ogni tipologia produttiva e tipo di lega utilizzata il numero di esemplari che costituisce il campione di saggio è fissato dallo schema riportato all'allegato VIII, che può essere modificato con decreto del Ministero delle Attività Produttive.
5. I laboratori e gli organismi di certificazione trasmettono alla rispettiva camera di commercio competente per territorio, annualmente, un elenco aggiornato delle aziende che si avvalgono della certificazione aggiuntiva.

Art. 53

1. A seguito della domanda di certificazione, il laboratorio o l'organismo prescelto svolge una prima visita presso l'azienda, atta a verificare che i prodotti pronti per la vendita sono conformi alle norme di legge, in particolare per quel che riguarda l'apposizione dei marchi, e prelevano un campione di analisi con le modalità di cui all'articolo 52.
2. Se l'esito della prima visita è positivo, anche per quel che riguarda l'analisi del campione prelevato, il laboratorio o l'organismo rilascia all'azienda, entro 60 giorni dalla visita la certificazione di cui all'articolo 51.
3. Su richiesta, il laboratorio o l'organismo può concedere all'azienda certificata l'uso di un logo, la cui utilizzazione da parte dell'azienda medesima è condizionata alla permanenza della certificazione.
4. Le caratteristiche e le modalità d'uso del logo sono stabilite dal laboratorio o dall'organismo che rilascia la certificazione.
5. L'impronta del logo suddetto è depositata presso la camera di commercio competente per territorio. All'atto dell'aggiornamento dell'elenco delle aziende certificate di cui all'articolo 52, comma 5, tale impronta è altresì riprodotta sul registro, a fianco dell'indicazione del laboratorio o organismo che certifica l'azienda interessata.
6. Il funzionario responsabile stabilisce se l'impronta di cui al comma 4 contiene eventuali indicazioni atte a ingenerare equivoci con i titoli ed i marchi di identificazione, ed ha la facoltà di vietare, in caso affermativo l'uso del marchio stesso. Contro tale provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Segretario generale della camera di commercio competente, che può richiedere parere tecnico al Ministero delle Attività Produttive.

Art. 54

1. Copia dei certificati di analisi dei campioni di cui all'articolo 53, comma 1, sono inviati all'azienda interessata che li conserva per almeno cinque anni.
2. Se il laboratorio o l'organismo di certificazione verifica che i campioni saggiati non sono conformi alle disposizioni di legge o che comunque il titolo reale riscontrato sugli oggetti è inferiore a quello indicato, revoca la certificazione e ne dà comunicazione immediata alla camera di commercio competente, che provvede a cancellarla come azienda certificata secondo quanto previsto all'articolo 28, comma 1, lettera l).
3. Nel caso di cui al comma 2, l'azienda interessata può richiedere nuovamente la certificazione aggiuntiva non prima di sei mesi.

Capo IX – Sanzioni



Art. 55

1. Salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite dalle leggi vigenti qualora il fatto costituisca reato, la inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, non rientranti tra quelle già previste nell' articolo 25 del decreto, sono punite con la sanzione amministrativa da euro 30,99 ad euro 309,87.

Art. 56

1. Se le infrazioni si riferiscono alla dubbia autenticità dei marchi, si procede al sequestro ed all'inoltro all'autorità giudiziaria.
2. Se le infrazioni si riferiscono all'eccessiva usura dei marchi di identificazione, ovvero all'assenza ed all'incompletezza od alla illeggibilità delle impronte del marchio o del titolo apposte sulle materie prime o sugli oggetti, si procede al sequestro.
3. Il sequestro di cui al comma 2 è effettuato, con le stesse modalità previste dall'articolo 46, anche per gli oggetti già posti in commercio se non recano le indicazioni prescritte.

Capo X – Norme finali

Art. 57

1. Il riferimento, negli articoli 11, 48, 49, 50 e 51, delle norme tecniche di cui all'allegato II e X può essere modificato o variato con provvedimento del Ministero delle Attività Produttive, in relazione alle esigenze che possono in concreto manifestarsi.

Art. 58

1. E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496.

Allegato I

(art. 4, comma 7)

TABELLA DI COMPARAZIONE PER I TITOLI E MARCHI
RIPORTATI SU OGGETTI IMPORTATI

TITOLI E MARCHI RIPORTATI SUGLI OGGETTI IMPORTATI:	
<i>Riproduzione del punzone indicante il titolo</i>	<i>Corrispondente titolo legale ammesso in Italia</i>
<i>Riproduzione del marchio di responsabilità previsto nel paese di provenienza</i>	<i>Specificazione del paese di provenienza e dell'organismo, ufficio o altro ente che ha</i>



	<i>apposto tale marchio</i>
--	-----------------------------

Allegato II

(art. 11, comma 1)

METODI UFFICIALI DI ANALISI PER L'ACCERTAMENTO DEI TITOLI
DELLE MATERIE PRIME E DEI LAVORI IN METALLO PREZIOSO.

PLATINO

Metodo I: si segue la norma UNI EN ISO 11210 (1997), determinazione del platino nelle leghe di platino per gioielleria: metodo gravimetrico dopo precipitazione dell'esacloroplatinato di ammonio.

Metodo II: si segue la norma UNI EN ISO 11489 (1997), determinazione del platino nelle leghe di platino per gioielleria: metodo gravimetrico dopo riduzione con cloruro di mercurio.

Metodo III: analisi per coppellazione e successivi attacchi (spartimenti) con acido nitrico ed acido solforico, fino a separazione completa dei metalli preziosi presenti nella lega. Il metodo III di saggio è valido per le sole materie prime.

Il grado di precisione dei metodi comporta, in sede di analisi, una incertezza non superiore a millesimi $\pm 3,0$.

PALLADIO

Si segue la norma UNI EN ISO 11490 (1997): determinazione del palladio nelle leghe di palladio per gioielleria: metodo gravimetrico con dimetilglossima.

Il grado di precisione del metodo comporta, in sede di analisi, una incertezza non superiore a millesimi $\pm 2,0$.

ORO

Si segue la norma UNI EN 31426 (1997): determinazione dell'oro nelle leghe di oro per gioielleria: metodo della coppellazione e successivo spartimento con acido nitrico.

Il grado di precisione del metodo comporta, in sede di analisi, una incertezza non superiore a millesimi $\pm 1,0$.

ARGENTO




Metodo I: si segue la norma UNI EN 31427 (1997), determinazione dell'argento nelle leghe di argento per gioielleria: metodo volumetrico (potenziometrico) con utilizzo di bromuro di potassio.

Metodo II: si segue la norma UNI EN 3753, determinazione dell'argento nelle leghe di argento: metodo per precipitazione di Gay Lussac, per attacco con acido nitrico e precipitazione con cloruro di sodio.

Il grado di precisione dei metodi comporta, in sede di analisi, un'incertezza non superiore a millesimi $\pm 1,0$.

Allegato III
(art. 12, comma 1)


TABELLA DELLE CARATTERISTICHE E DIMENSIONI
DELL'IMPRONTA DEL MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE DEI METALLI PREZIOSI



DIMENSIONI DEL MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE		
IMPRONTE	A	B
	mm	mm
1 ^a grandezza	0,6	1,8
2 ^a grandezza	0,8	2,7
3 ^a grandezza	1,2	3,8
4 ^a grandezza	1,6	5,6

Allegato IV
(art. 15, comma 3)


PUNZONI DI TIPO NORMALIZZATO



DIMENSIONI DEI PUNZONI			
Impronte	S mm	L ₁ mm8	L mm 8
1° grandezza	7	60	80
2° grandezza	7	65	80
3° grandezza	7	65	80
4° grandezza	8 o 10	65	80

Allegato V
(art. 16, comma 1)

IMPRONTE NORMALIZZATE RECANTI L'INDICAZIONE DEL TITOLO




per i titoli 375 – 585 – 750 millesimi


per i titoli superiori a 750 millesimi

DIMENSIONI DELLE IMPRONTE DEI TITOLI LEGALI						
IMPRONTE	A	B	C	D	E	F
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1 ^a grandezza	0,6	1,5	0,6 A	0,75 B	0,5 B	0,4 B
2 ^a grandezza	0,9	2,3	0,6 A	0,75 B	0,5 B	0,4 B
3 ^a grandezza	1,2	3,0	0,6 A	0,75 B	0,5 B	0,4 B
4 ^a grandezza	1,8	4,5	0,6 A	0,75 B	0,5 B	0,4 B

Dimensioni approssimate a ± 0,1 mm




PALLADIO



Allegato VI
(Art. 15, comma 7)

BOLLO DI AUTENTICAZIONE DEI PUNZONI
RILASCIATI AGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DI IDENTIFICAZIONE




Fac-simile di un'impronta recante il numero
caratteristico della Camera di Commercio



Allegato VII
(Art. 34, comma 2)

MARCHIO PER IL SAGGIO FACOLTATIVO



IMPRONTA NORMALIZZATA	
	Dimensione in mm Ø
1 ^a grandezza	1,6
2 ^a grandezza	3,2
3 ^a grandezza	6,0

Allegato VIII
(Art. 35, comma 2 e art. 52 comma 4)

SCHEMA PER INDIVIDUARE IL NUMERO DI ESEMPLARI
DA CUI ESTRARRE I CAMPIONI DI ANALISI


numero di oggetti della stessa tipologia produttiva e tipo di lega	numero degli esemplari da prelevare	
	Minimo	Massimo
1 – 80	1	3
81 – 224	4	7
225 - 449	8	14
450 - 700	15	21
701 - 1000	22	30
oltre 1000	30 esemplari più uno per ogni cento oggetti oltre i mille	



Allegato IX

(Art. 36, comma 2)

MARCHIO PARTICOLARE DI FABBRICA
PER GLI OGGETTI OTTENUTI PER DEPOSIZIONE ELETTROGALVANICA



1. I valori numerici, indicativi del peso del metallo prezioso depositato sono realizzati nel centro dell'ottagono, in un alloggiamento rettangolare idoneo a ricevere i punzoncini recanti le cifre da imprimere.
2. Il marchio deve essere realizzato in un ottagono regolare inscritto in un cerchio di diametro $d = 8$ mm oppure di 7 mm.
3. L'indicazione in grammi, per i metalli preziosi costituenti il rivestimento diversi dall'argento deve essere riportata fino alla prima cifra decimale. Nei casi di rivestimento d'argento tale indicazione deve essere limitata alle cifre intere.
4. La sigla del produttore, oltre che di tipo alfanumerico, può essere costituita dal logotipo del produttore medesimo.
5. L'impronta che costituisce il marchio particolare di cui al precedente numero 4 deve risultare incisa sull'oggetto e non impressa a rilievo.
6. La profondità dell'incisione relativa all'eventuale virgola non deve essere inferiore a quella degli altri caratteri e del contorno ottagonale.



7. In relazione alle esigenze degli oggetti da marchiare l'impronta può essere realizzata in una serie di due diverse grandezze aventi le dimensioni indicate al numero 2.

Allegato X

(Artt. 48, 49, 50 e 51)

NORME DI RIFERIMENTO PER I LABORATORI DI ANALISI E GLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE

1. *(art. 48, comma 1 e art. 51, comma 2)*

I criteri generali secondo i quali i laboratori di analisi operano sono quelli espressi dalla norma UNI CEI EN 45001 sul funzionamento dei laboratori di prova.

2. *(art. 49, comma 1)*

I criteri generali secondo i quali sono condotte le visite ispettive presso i laboratori interessati all'abilitazione da parte delle camere di commercio sono quelli espressi dalla norma UNI EN 30011 - parte 1^a sull'attività di verifica ispettiva dei sistemi qualità.

3. *(art. 50, comma 2)*

La norma di riferimento secondo la quale opera un ente di accreditamento di laboratori è quella appartenente alla serie UNI CEI EN 45003 sui sistemi di accreditamento dei laboratori di prova e taratura.

4. *(art. 51, comma 1)*

Le norme secondo cui operano gli organismi di certificazione sono quelle appartenenti alla serie UNI CEI EN 45011 e UNI CEI EN 45012, mentre quelle secondo cui opera l'organismo di valutazione e accreditamento dei suddetti organismi di certificazione sono quelle della serie UNI CEI EN 45010.



B) PROVVEDIMENTO 14 LUGLIO 2000

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Determinazione dei contenuti e delle modalità di effettuazione delle dichiarazioni delle operazioni in oro e delle comunicazioni dei soggetti che esercitano il commercio di oro in via professionale previste dalla legge 17 gennaio 2000, n. 7.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 17 gennaio 2000, n. 7 recante nuova disciplina del mercato dell'oro;

VISTI, in particolare, l'articolo 1, comma 2, nel quale è stabilito l'obbligo di dichiarare all'Ufficio italiano dei cambi operazioni aventi ad oggetto oro, l'articolo 1, comma 6, nel quale è previsto che l'Ufficio italiano dei cambi definisca i contenuti e le modalità di effettuazione di tali dichiarazioni, l'articolo 1, comma 3, nel quale è stabilito che l'esercizio professionale del commercio di oro può essere svolto da banche e, previa comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi, da soggetti in possesso di determinati requisiti, e l'articolo 5, commi 1 e 2, ove è prevista una disciplina transitoria per i soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148;

EMANA

le seguenti disposizioni attuative:

Articolo 1

Definizioni

1. Nel presente provvedimento si intendono per:
 - a) "Legge", la legge 17 gennaio 2000, n. 7;
 - b) "Ufficio", l'Ufficio italiano dei cambi;
 - c) "oro", quello di cui all'articolo 1, comma 1, della legge;
 - d) "operatori professionali", i soggetti che esercitano in via professionale il commercio dell'oro, per conto proprio o di terzi, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, e dell'articolo 5, commi 1 e 2, della legge;
 - e) "intermediari finanziari", i soggetti di cui all'articolo 2 della legge;
 - f) "dati identificativi", il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, il codice fiscale e gli estremi di documento di identificazione o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e il codice fiscale.

Articolo 2

Obbligo di dichiarazioni delle operazioni in oro

1. L'obbligo di dichiarazione previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge comprende le operazioni seguenti:



- a) la compravendita, il prestito d'uso, il conferimento in garanzia e qualsiasi altra operazione non finanziaria in oro;
 - b) la consegna materiale di oro nel compimento di operazioni finanziarie su oro;
 - c) il trasferimento di oro al seguito da o verso l'estero, al di fuori dei casi di esecuzione delle operazioni di cui alle lettere a) e b).
2. Per le operazioni indicate nella lettera a) del comma 1, la dichiarazione deve essere effettuata dal venditore, dal soggetto che concede in prestito, dal garante o dal soggetto che a qualsiasi titolo si rende cedente dell'oro. Nel caso di operazioni compiute con l'estero, la dichiarazione deve essere effettuata dalla parte residente. Per le operazioni di cui alla lettera b) del comma 1, gli intermediari finanziari effettuano la dichiarazione per l'oro materialmente consegnato o ricevuto. Per le operazioni di cui alla lettera c) del comma 1, la dichiarazione deve essere effettuata da chi ha il possesso dell'oro.
 3. L'obbligo della dichiarazione spetta alle banche o agli operatori professionali per le operazioni di cui essi sono parti.
 4. Per le operazioni compiute avvalendosi di una banca o di un operatore professionale il dichiarante ha facoltà di effettuare la dichiarazione consegnandola, entro il termine indicato nell'articolo 3 del presente provvedimento, alla banca o all'operatore professionale che provvede senza ritardo alla trasmissione all'Ufficio.

Articolo 3

Contenuto e modalità della dichiarazione

1. La dichiarazione deve contenere:
 - a) i dati identificativi del dichiarante;
 - b) i dati identificativi della controparte;
 - c) la data, il tipo dell'operazione, il quantitativo di oro espresso in grammi e il relativo valore.
2. La dichiarazione va effettuata avvalendosi dell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Essa deve essere consegnata ad una banca ovvero deve essere trasmessa all'Ufficio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, mezzi postali similari o consegna diretta.
3. Al di fuori dei casi previsti nel comma successivo, la dichiarazione, debitamente compilata e sottoscritta, deve essere trasmessa all'Ufficio entro la fine del mese successivo a quello nel quale l'operazione è stata compiuta. Le operazioni del medesimo tipo compiute con la stessa controparte nell'arco di un mese formano oggetto di un'unica dichiarazione nella quale deve essere indicato il numero delle operazioni, la quantità complessiva dell'oro negoziato e il relativo valore.
4. Nei casi di operazioni di trasferimento al seguito verso l'estero la dichiarazione deve essere effettuata e trasmessa all'Ufficio prima del trasferimento stesso. Copia della dichiarazione e del documento che ne attesta l'avvenuta trasmissione all'Ufficio devono accompagnare l'oro.
5. I dichiaranti conservano per dieci anni copia delle dichiarazioni trasmesse e della documentazione utilizzata per la loro predisposizione.

Articolo 4

Operazioni esenti dall'obbligo di dichiarazione



1. Non formano oggetto di dichiarazione:
 - a) le operazioni nelle quali siano parte la Banca d'Italia o l'Ufficio;
 - b) le operazioni indicate nell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del presente provvedimento, qualora le stesse siano poste in essere tra banche e intermediari italiani ovvero tra banche e intermediari italiani e banche o succursali situate all'estero.

Articolo 5

Comunicazione all'Ufficio

1. I soggetti tenuti agli obblighi di comunicazione all'Ufficio per l'esercizio in via professionale del commercio di oro, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, e dell'articolo 5, commi 1 e 2, della legge, devono avvalersi dell'allegato B che forma parte integrante del presente provvedimento. Le comunicazioni, redatte in tutte le loro parti e sottoscritte dal rappresentante legale e dal presidente del collegio sindacale, attestano ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 3, della legge.
2. I soggetti per i quali ricorrono le condizioni indicate nei commi 1 e 2 dell'articolo 5 della legge devono effettuare le comunicazioni ivi previste entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento e, entro i termini ivi stabiliti, devono attestare all'Ufficio la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 3, della legge.

Articolo 6

Variazioni e richiesta di informazioni

1. Le variazioni delle informazioni rese ai sensi dell'articolo 5 del presente provvedimento devono essere comunicate all'Ufficio entro la fine del mese successivo a quello in cui si sono verificate avvalendosi dell'allegato B.
2. L'Ufficio può richiedere ai soggetti destinatari del presente provvedimento ogni ulteriore informazione in relazione alle operazioni di cui al precedente articolo 2, comma 1, nonché notizie, dati e documenti per verificare il rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 5 della legge e nel presente provvedimento.

Articolo 7

Disposizioni transitorie e finali

1. Le operazioni compiute dopo l'entrata in vigore della legge e prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento devono essere dichiarate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.
2. L'Ufficio potrà, con successivo provvedimento, indicare procedure informatiche e telematiche per l'effettuazione e la trasmissione delle dichiarazioni e delle comunicazioni previste nel presente provvedimento.



3. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ANTONIO FAZIO

ALLEGATO A

All'Ufficio Italiano dei Cambi

Servizio Antiriciclaggio

Via delle Quattro Fontane 123

00184 ROMA

Dichiarazione delle operazioni in oro ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 17/01/2000,
n. 7

QUADRO A

DATI IDENTIFICATIVI DEL DICHIARANTE

per i soggetti diversi da persona fisica:

Denominazione

.....

.....



Natura giuridica*

Codice UIC dell'operatore o ABI (solo per operatori professionali e banche)



per le persone fisiche:

Cognome

.....
.....

Nome

.....

Sesso (F o M)

Tipo documento di identificazione

.....

Numero documento di identificazione

.....

Comune (o Stato estero) di nascita

..... Provincia

* Consultare la tabella allegata alla presente dichiarazione



Data _____ di _____ nascita/costituzione
/ /

Codice Fiscale _____ (allineato a sinistra)

Indirizzo _____ di _____ residenza/sede legale
.....

Comune _____ di _____ residenza/sede legale
..... Provincia

CAP _____ Stato (solo per non residenti)
.....

Recapito telefonico (per eventuali chiarimenti)/.....

Si rammenta che le dichiarazioni false o mendaci sono sanzionate penalmente ai sensi dell'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

QUADRO B

DATI IDENTIFICATIVI DELLA CONTROPARTE N° DI *

* se controparte della medesima operazione sono due o più soggetti, devono essere compilati tanti QUADRI B quante sono le controparti, impiegando più modelli e specificando, in ciascun quadro, un numero progressivo per ciascuna controparte nonché il totale delle controparti coinvolte (Es.: nel



per i soggetti diversi da persona fisica:

Denominazione

.....

.....

Natura giuridica**



per le persone fisiche:

Cognome

.....

.....

Nome

.....

Sesso (F o M)

caso di unica controparte specificare **N° 01 DI 01**; nel caso di due controparti specificare: per la prima controparte **N° 01 DI 02** e per la seconda **N° 02 DI 02**. Il presente quadro non va invece compilato per le operazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera b).

** Consultare la tabella allegata alla presente dichiarazione



Tipo documento di identificazione
.....

Numero documento di identificazione
.....

Comune (o Stato estero) di nascita
..... Provincia



Data di nascita/ costituzione
/ /

Codice Fiscale (allineato a sinistra)

Indirizzo di residenza/sede legale
.....

Comune di residenza/sede legale
..... Provincia

Stato (solo per non residenti)
.....



Si rammenta che le dichiarazioni false o mendaci sono sanzionate penalmente ai sensi dell'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

QUADRO C

NATURA E CARATTERISTICHE DELL'OPERAZIONE

Data dell'operazione / /

ovvero:

Mese e Anno di riferimento delle operazioni*

/

TIPO DELL'OPERAZIONE

ACQUISTO

TRASFERIMENTO AL

SEGUITO

VENDITA

VERSO L'ESTERO

* I campi "Mese e Anno di riferimento delle operazioni" e "Numero delle operazioni" devono essere compilati nel caso delle dichiarazioni cumulative di cui all'art. 3, comma 3, del provvedimento dell'Ufficio italiano dei cambi del 14 luglio 2000



PRESTITO D'USO (accensione)

PRESTITO D'USO (restituzione dell'oro)

TRASFERIMENTO AL

SEGUITO

CONFERIMENTO IN GARANZIA

DALL'ESTERO

ALTRA OPERAZIONE NON FINANZIARIA

(specificare

.....

.....)

CONSEGNA MATERIALE EFFETTUATA NELLO SVOLGIMENTO DI SEVIZI DI
INVESTIMENTO

(tipo

dell'operazione

finanziaria

.....)

NUMERO DI OPERAZIONI *

.....

QUANTITA' DI ORO (in grammi di fino)

.....

VALORE DELL'ORO

.....

UNITA' DI CONTO (lira/euro)

.....

EVENTUALE N. RIF. INTERNO

.....



(a libero uso del dichiarante per identificare la presente dichiarazione)

Solo per rettifiche alle dichiarazioni già fornite

La presenta annulla e sostituisce la dichiarazione del / / che si allega in fotocopia.

N.B.: Nel caso in cui la dichiarazione originaria si sia trasmessa per il tramite di operatore professionale o banca è necessario avvalersi del medesimo soggetto per l'inoltro della presente dichiarazione di rettifica.

.....

.....

Data

Firma del Dichiarante

Si rammenta che le dichiarazioni false o mendaci sono sanzionate penalmente ai sensi dell'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15



TABELLA DEI VALORI POSSIBILI PER LA SIGLA DELLA NATURA GIURIDICA

SIGLA	DESCRIZIONE NATURA GIURIDICA
SRL	Società a responsabilità limitata
SCRI	Società cooperativa a responsabilità illimitata
SCRL	Società cooperativa a responsabilità limitata
SDF	Società di fatto
SAA	Società in accomandita per azioni
SAS	Società in accomandita semplice
SNC	Società in nome collettivo
SPA	Società per azioni
SS	Società semplice
XXXX	Altra specie giuridica italiana
AG	Aktien Gesellschaft
AS	Association
BV	Besloten vennotschap met beperkte aansprakelijkheid
CV	Commanditaire vennootschap
CVA	Commanditaire vennootschap op aandeleen
GBR	Gesellschaft des buergerlichen rechts
GMBH	Gesellshaft mit beschraenkter haftung
KG	Kommanditgesellschaft
KGAA	Kommanditgesellschaft auf Aktien
LTDC	Limited company
PL	Limited partnership
LPC	Limited partnership with a share capital
MS	Maatschap
NV	Naamloze vennootschap
OHG	Offene handelsgeselleschaft



PLC	Private limited company
SCAA	Sociedade em comandita por accaes
SAN	Sociedad anonima
SCI	Sociedad civil
SCAP	Sociedad comandataria por acciones
SL	Sociedad de responsabilidad limitada
SENC	Sociedad en comandita simple
SRC	Sociedad regular colectiva
SANO	Sociedade anonima
SCIV	Sociedade civil
CTA	Sociedade en comandata simples
SNCL	Sociedade en nome colectivo
LDA	Sociedade por quotas
SARL	Société a responsabilité limitée
SA	Société anonyme
SC	Société civile
SCA	Société en commandite par actions
SCS	Société en commandite simple
SNCO	Société en nom collectif
UP	Unlimited partnership
VOF	Veennootschap onder firma
****	Altra specie giuridica estera

ALLEGATO B

All'Ufficio Italiano dei Cambi
Servizio

Antiriciclaggio

Via delle Quattro Fontane 123



00184

ROMA

Comunicazione per l'esercizio in via professionale del commercio di oro
Ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 17 gennaio 2000, n. 7

La società:

.....

...

(denominazione sociale)

(natura giuridica)

costituita il / /

codice fiscale

con sede legale in

indirizzo

.....,..... CAP

comune

.....

Provincia

nella persona del rappresentante legale:

Cognome

Nome

.....



Comune (o Stato estero) di nascita
..... Provincia

Data di nascita / / Sesso (F o M) Codice Fiscale

Recapito per eventuale corrispondenza:

Indirizzo (se diverso dalla sede legale
.....

Numero telefonico/..... Numero fax
...../.....

E-mail
.....
.....



Da compilare solo in caso di comunicazioni successive alla prima

Comunicazione per variazioni societarie

Comunicazione per chiusura attività

Comunicazione di rettifica per errori nelle informazioni trasmesse in data / /

Comunicazione di adempimento degli obblighi previsti dall'art. 1, comma 3, della legge

Codice UIC dell'operatore

Data della prima comunicazione

/ /



Si rammenta che le dichiarazioni false o mendaci sono sanzionate penalmente, ai sensi dell'art. 26 della legge 17 gennaio 2000, n. 7.

QUADRO A*

comunica di voler esercitare in via professionale il commercio di oro

Ai fini e per gli effetti del D.P.R. 20/10/1998, n. 403, attesta che:

- a) il capitale sociale versato è di lire euro **
.....;
- b) l'oggetto sociale comporta il commercio di oro;
- c) i partecipanti al capitale della società sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 30/12/1998, n. 517, emanato ai sensi dell'art. 108 del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 01/09/1993, n. 385;
- d) gli amministratori e i dipendenti investiti di funzioni di direzione tecnica e commerciale della società sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 30/12/1998, n. 516, emanato ai sensi dell'art. 109 del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 01/09/1993, n. 385.

....., li / /

* Il presente quadro deve essere utilizzato:

- a) per la prima comunicazione dai soggetti che intendono cominciare ad operare o che, già operando, non rientrano nelle fattispecie di cui all'art. 5, commi 1 e 2, della legge;
- b) allo scadere del periodo transitorio previsto dall'art. 5, commi 1 e 2, della legge, per la comunicazione di adempimento degli obblighi di cui all'art. 1, comma 3, della stessa legge.

** In caso di unità di conto Lira, nelle successive comunicazioni l'unità di conto ed il relativo importo potranno essere espressi in Euro. E' importante sottolineare che dalla data in cui il capitale sociale versato viene espresso in Euro, l'unità di conto non potrà più essere modificata.



.....

.....

firma

del

legale

rappresentante

firma del presidente del collegio sindacale

Si rammenta che le dichiarazioni false o mendaci sono sanzionate penalmente ai sensi dell'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15

QUADRO B

comunica di voler esercitare in via professionale il commercio di oro ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 17 gennaio 2000, n. 7

Ai fini e per gli effetti del D.P.R. 20/10/1998, n. 403, attesta che:

- a) di aver ottenuto l'autorizzazione di cui all'art. 15, comma 3, del T.U. delle norme di legge in materia valutaria, approvato con D.P.R. 31/03/1988, n. 148, in data
- b) di aver utilizzato l'autorizzazione per un quantitativo minimo annuo pari almeno a 30 kg;
- c) i partecipanti al capitale della società sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 30/12/1998, n. 517, emanato ai sensi dell'art. 108 del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 01/09/1993, n. 385;
- d) gli amministratori e i dipendenti investiti di funzioni di direzione tecnica e commerciale della società sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 30/12/1998, n. 516, emanato ai sensi dell'art. 109 del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 01/09/1993, n. 385.

Lo stesso si obbliga a conformarsi, entro tre anni dall'entrata in vigore della legge 7/2000, alle disposizioni ivi contenute all'art. 1, comma 3, anche per i requisiti di cui alle lettere a) e b).



....., li/..../.....

.....

.....

firma

del

legale

rappresentante

firma del presidente del collegio sindacale***

Si rammenta che le dichiarazioni false o mendaci sono sanzionate penalmente ai sensi dell'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15

QUADRO C

^ comunica di voler esercitare in via professionale il commercio di oro ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 17 gennaio 2000, n. 7

Ai fini e per gli effetti del D.P.R. 20/10/1998, n. 403, attesta che:

- a) di aver ottenuto l'autorizzazione di cui all'art. 15, comma 3, del T.U. delle norme di legge in materia valutaria, approvato con D.P.R. 31/03/1988, n. 148, in data
- b) di aver/non aver**** utilizzato l'autorizzazione per un quantitativo minimo annuo pari almeno a 30 kg;
- c) i partecipanti al capitale della società sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 30/12/1998, n. 517, emanato ai sensi dell'art. 108 del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 01/09/1993, n. 385;
- d) gli amministratori e i dipendenti investiti di funzioni di direzione tecnica e commerciale della società sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 30/12/1998, n. 516, emanato ai sensi dell'art. 109 del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 01/09/1993, n. 385.

*** Se previsto in forza di legge o dallo statuto sociale.

**** cancellare la dizione non appropriata



Lo stesso si obbliga a conformarsi, entro un anno dall'entrata in vigore della legge 7/2000, alle disposizioni ivi contenute all'art. 1, comma 3, anche per i requisiti di cui alle lettere a) e b).

....., li/..../.....

.....

.....

firma

del

legale

rappresentante

firma del presidente del collegio sindacale***

Si rammenta che le dichiarazioni false o mendaci sono sanzionate penalmente ai sensi dell'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15

D)

Legge 17 Gennaio 2000, n. 7

"Nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998"

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 2000

Art. 1.

(Commercio dell'oro)

1. Ai fini della presente legge con il termine "oro" si intende:

a) l'oro da investimento, intendendo per tale l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995



millesimi, rappresentato o meno da titoli; le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee*, serie C, nonchè le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non ricomprese nel suddetto elenco; con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le modalità di trasmissione alla Commissione delle Comunità europee delle informazioni in merito alle monete negoziate nello Stato italiano che soddisfano i suddetti criteri;

b) il materiale d'oro diverso da quello di cui alla lettera a), ad uso prevalentemente industriale, sia in forma di semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, sia in qualunque altra forma e purezza.

2. Chiunque dispone o effettua il trasferimento di oro da o verso l'estero, ovvero il commercio di oro nel territorio nazionale ovvero altra operazione in oro anche a titolo gratuito, ha l'obbligo di dichiarare l'operazione all'Ufficio italiano dei cambi, qualora il valore della stessa risulti di importo pari o superiore a 20 milioni di lire. All'obbligo di dichiarazione sono tenuti anche gli operatori professionali di cui al comma 3, sia che operino per conto proprio, sia che operino per conto di terzi. Dalla presente disposizione sono escluse le operazioni effettuate dalla Banca d'Italia.

3. L'esercizio in via professionale del commercio di oro, per conto proprio o per conto di terzi, può essere svolto da banche e, previa comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi, da soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) forma giuridica di società per azioni, o di società in accomandita per azioni, o di società a responsabilità limitata, o di società cooperativa, aventi in ogni caso capitale sociale interamente versato non inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni;

b) oggetto sociale che comporti il commercio di oro;

c) possesso, da parte dei partecipanti al capitale, degli amministratori e dei dipendenti investiti di funzioni di direzione tecnica e commerciale, dei requisiti di onorabilità previsti dagli articoli 108, 109 e 161, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

4. Sono comunque esclusi dalla disciplina di cui al comma 3 gli operatori che acquistano oro al fine di destinarlo alla propria lavorazione industriale o artigianale o di affidarlo, esclusivamente in conto lavorazione, ad un titolare del marchio di identificazione di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

5. I dati oggetto delle dichiarazioni di cui al comma 2 sono posti a disposizione delle competenti amministrazioni a fini fiscali, antiriciclaggio, di ordine e di sicurezza pubblica, in conformità alle leggi vigenti e con modalità concordate con dette amministrazioni.

6. I contenuti e le modalità di effettuazione della dichiarazione prevista dal comma 2 sono definiti dall'Ufficio italiano dei cambi con provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. L'Ufficio italiano dei cambi concorda con le amministrazioni competenti le modalità di trasmissione dei dati contenuti nella dichiarazione stessa.

7. La verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal comma 3 è demandata, per gli intermediari diversi dalle banche, all'Ufficio italiano dei cambi.

8. L'Ufficio italiano dei cambi fissa, coerentemente con gli *standard* in uso nei principali mercati internazionali, gli *standard* cui deve rispondere l'oro grezzo per avvalersi della qualifica di "buona consegna" nel mercato nazionale.

9. L'Ufficio italiano dei cambi:

a) sulla base di tariffe e modalità predefinite certifica con apposito provvedimento l'idoneità alla "buona consegna" delle aziende che ne facciano richiesta e risultino in grado, anche sul piano della capacità tecnica, dell'affidabilità e dell'onorabilità, di rispettare gli *standard* di cui al comma 8;



b) vigila sulla permanenza dei presupposti della certificazione, in difetto dei quali provvede alla revoca del relativo provvedimento;

c) individua sulla base di criteri predefiniti i soggetti, pubblici o privati, dai quali potranno essere rilasciate alle aziende interessate le attestazioni tecniche e merceologiche necessarie alla certificazione.

10. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di titoli e marchi dei metalli preziosi.

11. Fatta eccezione per la Banca d'Italia, per l'Ufficio italiano dei cambi e per le banche, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge di pubblica sicurezza in materia di commercio di oro.

Art. 2.

(Operazioni finanziarie in oro)

1. L'esercizio in via professionale di attività aventi ad oggetto operazioni finanziarie sull'oro, rappresentato o meno da titoli, ivi comprese le monete d'oro, è riservato alle banche e agli intermediari abilitati, ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, emanato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, all'effettuazione dei servizi di investimento.

2. Quando le operazioni di cui al comma 1 danno luogo alla consegna materiale dell'oro, le medesime operazioni sono soggette all'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 2.

Art. 3.

(Disposizioni fiscali)

1. All'articolo 4, quinto comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "di cui siano parti la Banca d'Italia, l'Ufficio italiano dei cambi o le banche agenti" sono sostituite dalle seguenti: "effettuate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi".

2. Le operazioni esenti di cui all'articolo 10, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono da considerare in ogni caso prestazioni di servizi. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo al rimborso di imposte già pagate nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni.

3. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 9), le parole: "effettuate in relazione a rapporti di cui siano parti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano cambi o le banche agenti ai sensi dell'articolo 4, ultimo comma, del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, del presente decreto";

b) il numero 11) è sostituito dal seguente:

"11) le cessioni di oro da investimento, compreso quello rappresentato da certificati in oro, anche non allocato, oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento, i quali abbiano optato, con le modalità ed i termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, anche in relazione a ciascuna cessione, per l'applicazione dell'imposta; le operazioni previste dall'articolo 81, comma 1, lettere c-*quater*) e c-*quinqües*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, riferite all'oro da investimento; le intermediazioni relative alle precedenti operazioni. Se il cedente ha optato per l'applicazione dell'imposta, analoga opzione può essere esercitata per le relative prestazioni di intermediazione. Per oro da investimento si intende:

a) l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli;



b) le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee*, serie C, sulla base delle comunicazioni rese dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonchè le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non comprese nel suddetto elenco;"

4. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11), nonchè per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l'indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all'articolo 25".

5. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) cessioni di cui all'articolo 10, numero 11), effettuate da soggetti che producono oro da investimento o trasformano oro in oro da investimento;"

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera d) del comma 3 la limitazione della detrazione di cui ai precedenti commi non opera con riferimento all'imposta addebitata, dovuta o assolta per gli acquisti, anche intracomunitari, di oro da investimento, per gli acquisti, anche intracomunitari, e per le importazioni di oro diverso da quello da investimento destinato ad essere trasformato in oro da investimento a cura degli stessi soggetti o per loro conto, nonchè per i servizi consistenti in modifiche della forma, del peso o della purezza dell'oro, compreso l'oro da investimento".

6. All'articolo 22, primo comma, numero 6), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "rientranti nell'attività propria delle imprese che le effettuano" sono soppresse.

7. All'articolo 30, terzo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo le parole: "e alle importazioni" sono aggiunte le seguenti: ", computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell'articolo 17, quinto comma".

8. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) le importazioni di campioni gratuiti di modico valore, appositamente contrassegnati;"

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) ogni altra importazione definitiva di beni la cui cessione è esente dall'imposta o non vi è soggetta a norma dell'articolo 72. Per le operazioni concernenti l'oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11), l'esenzione si applica allorchè i requisiti ivi indicati risultino da conforme attestazione resa, in sede di dichiarazione doganale, dal soggetto che effettua l'operazione;"



9. All'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Per l'importazione di materiale d'oro, nonchè dei prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi da parte di soggetti passivi nel territorio dello Stato l'imposta, accertata e liquidata nella dichiarazione doganale, in base ad attestazione resa in tale sede, è assolta a norma delle disposizioni di cui al titolo II; a tal fine il documento doganale deve essere annotato, con riferimento al mese di rilascio del documento stesso, nei registri di cui agli articoli 23 o 24 nonchè, agli effetti della detrazione, nel registro di cui all'articolo 25".

10. Per le cessioni e le importazioni di argento, in lingotti o grani, di purezza pari o superiore a 900 millesimi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17, quinto comma, e 70, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificati dal presente articolo.

11. Le disposizioni di cui agli articoli 10, numero 11), e 68, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono intendersi applicabili alle operazioni aventi per oggetto oro in lamina anche se effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

12. Per quanto riguarda gli adempimenti contabili, nonchè per le modalità e i termini di pagamento delle imposte, si applica l'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 4.

(Sanzioni)

1. Chiunque svolge l'attività di cui all'articolo 1, comma 3, senza averne dato comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi, ovvero in assenza dei requisiti richiesti, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni. Alla stessa pena soggiace chiunque svolga l'attività prevista dall'articolo 2, comma 1, senza esservi legittimato.

2. Le violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 2, sono punite con la sanzione amministrativa da un minimo del 10 per cento ad un massimo del 40 per cento del valore negoziato. Per l'accertamento delle violazioni previste dal presente comma e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e successive modificazioni.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della medesima legge.

Art. 5.

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Nel periodo di prima applicazione della presente legge, i requisiti di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 3 dell'articolo 1 non sono richiesti per i soggetti autorizzati da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 15 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e che dimostrino di avere utilizzato l'autorizzazione per un quantitativo minimo annuale pari a 30 chilogrammi. Tali soggetti hanno l'obbligo di conformarsi, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle disposizioni del comma 3 dell'articolo 1 anche per quanto riguarda i requisiti di cui alle lettere *a*) e *b*) del medesimo comma.

2. I soggetti autorizzati da meno di cinque anni, ovvero quelli che non hanno utilizzato l'autorizzazione per il quantitativo minimo previsto, hanno l'obbligo di comunicare all'Ufficio italiano dei cambi l'intenzione di svolgere l'attività di cui all'articolo 1, comma 3, e di conformarsi alle disposizioni di cui al medesimo articolo 1, comma 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.



3. L'Ufficio italiano dei cambi provvede alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti ai commi 1 e 2.

4. Il limite di importo previsto dall'articolo 1, comma 2, della presente legge può essere modificato con il provvedimento di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *a*), del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.

Art. 6.

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogati l'articolo 2, terzo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, l'articolo 1, comma 1, lettera *e*), della legge 26 settembre 1986, n. 599, e l'articolo 15, commi 3 e 4, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.

E)

Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 251

"Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'articolo 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 1999

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;



Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo 42 che delega il Governo ad adeguare ai principi comunitari la legge 30 gennaio 1968, n. 46, in materia di disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed in particolare gli articoli 20 e 50;

Visto l'Accordo sullo spazio economico europeo firmato dagli Stati AELS (EFTA ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato, unitamente al protocollo di adattamento di detto Accordo, con legge 28 luglio 1993, n. 300);

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496;

Considerato il parere motivato espresso dalla Commissione europea in data 8 marzo 1996 a seguito della procedura d'infrazione 92/2116 avviata nei confronti del Governo italiano in materia di libera circolazione degli oggetti in metallo prezioso;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1999;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Capo I
I metalli preziosi e loro titoli legali

Art. 1.

1. I metalli preziosi considerati ai fini del presente decreto sono i seguenti: platino, palladio, oro e argento.

Art. 2.

1. I metalli preziosi e le loro leghe devono portare impresso il titolo in millesimi del fino contenuto ed il marchio di identificazione, secondo quanto prescritto dalle norme contenute nei successivi articoli.

2. E' vietato l'uso di marchi di identificazione diversi da quelli stabiliti dal presente decreto.

Art. 3.



1. Il titolo del metallo prezioso contenuto nell'oggetto deve essere espresso in millesimi.
2. I titoli legali da garantire a fusione, per ogni parte degli oggetti, sono i seguenti:

per il platino, 950, 900 e 850 millesimi;
per il palladio, 950 e 500 millesimi;
per l'oro, 750, 585, 375 millesimi;
per l'argento, 925 e 800 millesimi.
3. E' ammesso qualsiasi titolo superiore al piu' alto indicato per ciascuno dei metalli preziosi di cui al comma 2.
4. Non sono ammesse tolleranze negative sui titoli dichiarati relativi alle materie prime in oro, argento, platino e palladio, nonche' sui titoli legali ad eccezione dei seguenti casi:
 - a) negli oggetti di platino massiccio e di pura lastra e' ammessa una tolleranza di 5 millesimi; negli oggetti di palladio massiccio e di pura lastra e' ammessa una tolleranza di 5 millesimi;
 - b) negli oggetti di platino a saldatura semplice e' ammessa una tolleranza di 10 millesimi; negli oggetti di palladio a saldatura semplice e' ammessa una tolleranza di 10 millesimi;
 - c) per gli oggetti in oro eseguiti col metodo della fusione in cera persa, con iniezione centrifuga, e' ammesso il titolo legale 753 con la tolleranza di 3 millesimi.
5. Le modalita' per il riconoscimento delle caratteristiche costruttive dell'oggetto sono fissate dal regolamento di applicazione previsto dall'articolo 27, di seguito denominato regolamento. Tale regolamento indica anche i metodi ufficiali di analisi per la determinazione del titolo, da applicare ai fini del presente decreto, e la misura massima dell'errore ammissibile in sede delle analisi medesime.

Art. 4.

1. Gli oggetti in metallo prezioso fabbricati e posti in commercio nel territorio della Repubblica debbono essere a titolo legale e portare impresso il titolo stesso ed il marchio di identificazione.

Art. 5.

1. Gli oggetti in metallo prezioso legalmente prodotti e commercializzati nei Paesi membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, per esseri posti in commercio sul territorio della Repubblica, sono esentati dall'obbligo di recare il marchio di identificazione dell'importatore a condizione che rechino l'indicazione del titolo in millesimi e del marchio di responsabilita' previsto dalla normativa del Paese di provenienza, o, in sostituzione di quest'ultimo, di una punzonatura avente un contenuto informativo equivalente a quello del marchio prescritto dal presente decreto e comprensibile per il consumatore finale.
2. Gli oggetti in metallo prezioso importati da Paesi che non siano membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo per essere posti in commercio nel territorio della Repubblica, devono essere a titolo legale, recarne l'indicazione in millesimi, riportare il marchio di



responsabilita' del fabbricante estero ed il marchio di identificazione dell'importatore previsto all'articolo 7.

3. Gli oggetti in metallo prezioso, quando rechino gia' l'impronta del marchio di responsabilita' previsto dalla normativa di uno Stato estero non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo, nel quale tale marchio sia obbligatorio e garantisca il titolo del metallo, e che sia depositato in Italia o nello Spazio economico europeo, possono non recare il marchio di identificazione dell'importatore, allorché risulti che lo Stato estero di provenienza accordi analogo trattamento agli oggetti fabbricati in Italia e in esso importati e sempreché i titoli garantiti ufficialmente siano corrispondenti o superiori a quelli previsti dal presente decreto.

4. Al fine di garantire una corretta informazione al consumatore, sono fissate nel regolamento le caratteristiche della tabella di comparazione da esporre in maniera chiara da chiunque vende al dettaglio gli oggetti disciplinati dal presente articolo, che riportano titoli e marchi differenti da quelli previsti per gli oggetti di produzione italiana.

Art. 6.

1. E' consentita la produzione di oggetti con titoli diversi da quelli stabiliti con il presente decreto sia ai fini dell'esportazione fuori dallo Spazio economico europeo sia di commercializzazione nei Paesi dello Spazio economico europeo, sempreché tali titoli siano previsti dalla normativa di quel Paese.

Capo II Marchio di identificazione

Art. 7.

1. Per ottenere il marchio di identificazione, i fabbricanti, gli importatori ed i venditori di metalli preziosi ne fanno richiesta nella domanda prevista dall'articolo 14, comma 2, unendo alla medesima la quietanza di versamento del diritto di saggio e marchio di L. 125.000 se trattasi di aziende artigiane iscritte all'albo delle imprese artigiane o di laboratori annessi ad aziende commerciali e di L. 500.000 se trattasi di aziende industriali. Il diritto e' raddoppiato per quelle aziende industriali che impiegano oltre cento dipendenti.

2. La concessione del marchio e' soggetta a rinnovazione annuale previo pagamento di un diritto di importo pari alla meta' di quelli indicati nel comma 1, da versarsi entro il mese di gennaio di ogni anno alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che di seguito e' denominata camera di commercio.

3. Nei confronti degli inadempienti si applichera' l'indennita' di mora pari ad un dodicesimo del diritto annuale per ogni mese o frazione di mese di ritardo nel pagamento del diritto.

4. Qualora il pagamento non venga effettuato entro l'anno la camera di commercio provvede al ritiro del marchio di identificazione ed alla cancellazione dal registro di cui all'articolo 14, comma 1, dandone comunicazione al questore, affinché sia provveduto al ritiro della licenza di pubblica sicurezza.

Art. 8.



1. Le caratteristiche del marchio di identificazione sono indicate nel regolamento.
2. Nell'impronta del marchio sono contenuti il numero atto ad identificare il produttore od importatore e la sigla della provincia dove questi risiede.
3. Il numero caratteristico da riprodurre sul marchio di identificazione e' assegnato dalla camera di commercio competente.
4. La cifra indicante il titolo dei metalli preziosi, espressa in millesimi, deve essere racchiusa in figure geometriche le cui forme e dimensioni sono indicate nel regolamento.
5. Per le materie prime e gli oggetti di platino e di palladio l'impronta del titolo deve essere, rispettivamente, seguita dai simboli Pt e Pd.
6. I marchi di identificazione e le indicazioni dei titoli devono essere impressi su parte principale dell'oggetto.
7. Per gli oggetti che non consentono una diretta marchiatura, questa sara' impressa su piastrina dello stesso metallo dell'oggetto e ad esso unito mediante saldatura dello stesso metallo.
8. Gli oggetti di fabbricazione mista di due o piu' metalli preziosi devono portare, quando cio' sia tecnicamente possibile, l'impronta del titolo su ciascuno dei metalli componenti; in caso contrario le impronte sono apposte sul metallo di peso prevalente.
9. Gli oggetti costituiti da piu' parti smontabili, non vincolate da saldature, devono portare il marchio di identificazione e l'impronta del titolo su ciascuna di tali parti, con le eccezioni che, per ragioni tecniche, saranno previste dal regolamento.
10. Salvo i casi previsti dall'articolo 15, e' fatto divieto di introdurre, all'interno degli oggetti, metalli non preziosi, mastice ed altre sostanze.

Art. 9.

1. I marchi tradizionali di fabbrica, o sigle particolari, sono ammessi, in aggiunta al marchio di identificazione, ma non devono contenere alcuna indicazione atta a ingenerare equivoci con i titoli ed il marchio medesimo.

Art. 10.

1. La camera di commercio non oltre due mesi dalla data di presentazione della richiesta di cui all'articolo 14 assegna al richiedente il numero caratteristico del marchio e fa eseguire le matrici recanti le impronte del marchio stesso. Con il regolamento sono definiti criteri e modalita' di stampa delle matrici, tali da garantire sicurezza e uniformita' su tutto il territorionazionale.

Art. 11.

1. Le matrici vengono depositate presso le camere di commercio competenti per territorio.



2. I titolari dei marchi provvedono, secondo le modalita' del regolamento di esecuzione del presente decreto, alla fabbricazione di punzoni contenenti le impronte dei marchi stessi, nel numero di esemplari occorrenti, ricavabili dalle matrici di cui al comma 1.

3. Detti punzoni devono essere muniti, a cura della camera di commercio, dello speciale bollo avente le caratteristiche previste dal regolamento.

4. I marchi di identificazione resi inservibili dall'uso devono essere rimessi alle camere di commercio per la deformazione che viene effettuata con le modalita' previste dal regolamento.

Art. 12.

1. Non sono soggetti all'obbligo del marchio di identificazione e dell'indicazione del titolo ma devono essere garantiti con le modalita' che saranno stabilite dal regolamento:

- a) gli oggetti di peso inferiore ad un grammo;
- b) i semilavorati ed i lavori in metalli preziosi e loro leghe per odontoiatria;
- c) gli oggetti di antiquariato;
- d) i semilavorati e le loro leghe, oggetti e strumenti per uso industriale;
- e) gli strumenti ed apparecchi scientifici;
- f) le monete;
- g) le medaglie e gli altri oggetti preziosi fabbricati dalla Zecca, che, in luogo del marchio di cui all'articolo 8, saranno contrassegnati dal marchio speciale della Zecca medesima;
- h) gli oggetti usati in possesso delle aziende commerciali;
- i) i residui di lavorazione;
- l) le leghe saldanti a base argento, platino o palladio.

2. La prova di oggetto usato deve essere data dalla descrizione dell'oggetto riportata nel registro delle operazioni previsto dall'articolo 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dalla corrispondente fattura redatta dal commerciante acquirente.

3. L'autenticita' degli oggetti di antiquariato di cui alla lettera c) deve essere riconosciuta da esperti, iscritti nei ruoli dei periti e degli esperti, presso le camere di commercio.

Art. 13.

1. I metalli e gli oggetti contenenti metalli disciplinati dal presente decreto possono essere sottoposti a saggio, a richiesta degli interessati, da parte delle camere di commercio, che appongono, sul metallo o sull'oggetto saggiato, apposito marchio con le impronte indicate dal regolamento.

Art. 14.

1. Presso ogni camera di commercio e' tenuto il registro degli assegnatari dei marchi di identificazione al quale devono iscriversi:

- a) coloro che vendono platino, palladio, oro e argento in lingotti, verghe, laminati, profilati e semilavorati in genere;
- b) coloro che fabbricano od importano oggetti contenenti i metalli di cui alla lettera a).



2. Per ottenere l'iscrizione al registro di cui al comma 1, gli interessati presentano domanda alla camera di commercio competente per territorio in cui hanno sede legale ed uniscono alla domanda stessa copia della licenza rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e successive modifiche.

3. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 16, la licenza di cui al comma 2 non è richiesta per coloro che sono iscritti all'albo delle imprese artigiane.

4. Il registro di cui al comma 1, è aggiornato a cura della competente camera di commercio e può essere consultato su tutto il territorio nazionale dalla pubblica amministrazione, anche mediante tecniche informatiche e telematiche. Tale registro è pubblico.

Capo III

Oggetti placcati, dorati, argentati e rinforzati o di fabbricazione mista

Art. 15.

1. È fatto divieto di imprimere indicazione di titoli in millesimi ed in carati, e comunque di imprimere altre indicazioni che possano ingenerare equivoci, sugli oggetti di metalli differenti da quelli preziosi, anche se dorati, argentati, ovvero placcati.

2. Le indicazioni del titolo ed il marchio sono obbligatorie per gli oggetti costituiti in parte di metalli preziosi, ed in parte di sostanze o metalli non preziosi; in tal caso, su questi ultimi devono essere apposte sigle od iscrizioni atte ad identificarli, secondo quanto stabilito dal regolamento.

3. Lo stesso obbligo di cui al comma 2 sussiste nei casi particolari, precisati dal regolamento, di oggetti in metalli preziosi che, per gli usi cui sono destinati e per esigenze di ordine tecnico, richiedano introduzione, nel loro interno, di mastice od altre sostanze non preziose, in deroga al disposto di cui all'articolo 8.

4. Per tali oggetti il regolamento stabilisce, altresì, le modalità con cui le sostanze estranee devono essere, anche quantitativamente, identificate.

Capo IV

Responsabilità, sistemi di certificazione vigilanza e sanzioni

Art. 16.

1. Il rivenditore risponde verso il compratore dell'esattezza del titolo dichiarato, salvo l'azione di rivalsa.

Art. 17.

1. I titolari di marchi di identificazione, previa autorizzazione scritta e sotto la propria responsabilità, possono far apporre il proprio marchio di identificazione ad altri soggetti titolari di marchi di identificazione, che partecipano al processo produttivo.

Art. 18.



1. I laboratori che effettuano il saggio degli oggetti in metallo prezioso e rilasciano le relative certificazioni del titolo devono essere abilitati dalle camere di commercio o appartenere alle stesse o a loro aziende speciali.
2. Tali laboratori devono offrire garanzie di indipendenza e di qualificazione tecnico professionale volta in particolare al settore orafa argentiero per la determinazione del titolo dei metalli preziosi.
3. La domanda di abilitazione e' presentata alla camera di commercio competente per territorio, ed e' corredata della documentazione comprovante:
 - a) la dotazione organica del personale addetto al laboratorio con le relative qualifiche professionali;§
 - b) l'attrezzatura del laboratorio destinato alle operazioni di saggio dei singoli metalli preziosi, per i quali viene richiesta l'abilitazione.
4. Il personale del laboratorio abilitato e' tenuto ad osservare le seguenti prescrizioni:
 - a) divieto di esercitare, sia in proprio, direttamente o indirettamente, sia alle dipendenze di terzi o in collaborazione o societa' con terzi, qualsiasi attivita' di commercio o lavorazione nel settore dei metalli preziosi;
 - b) divieto di eseguire, in proprio, nel laboratorio al quale e' addetto, analisi e ricerche che non siano per conto del laboratorio stesso;
 - c) rispetto del segreto professionale.
5. La vigilanza ed il controllo sui laboratori abilitati volti a verificare l'osservanza dei suddetti requisiti sono esercitati dalle camere di commercio competenti per territorio, secondo le modalita' stabilite nel regolamento.

Art. 19.

1. Allo scopo di garantire la conformita' alle disposizioni del presente decreto, sono ammesse certificazioni aggiuntive.
2. A tal fine il fabbricante o il suo mandatario ha facolta' di richiedere apposita certificazione rilasciata da un laboratorio di cui all'articolo 18, oppure da un organismo di certificazione accreditato a livello comunitario in base alle normative tecniche vigenti che risulti rivolto al settore produttivo dei metalli preziosi.
3. I criteri per l'individuazione degli organismi di certificazione di cui al comma 2 sono stabiliti nel regolamento.
4. Ai sensi del presente articolo i laboratori e gli organismi di certificazione svolgono periodicamente presso il fabbricante controlli sugli oggetti pronti per la vendita. Le modalita' di tali controlli, mediante prelievi di campioni di oggetti ed i relativi esiti delle analisi di saggio, sono stabilite nel regolamento.

Art. 20.



1. Agli effetti dell'articolo 57 del codice di procedura penale, il personale delle camere di commercio, durante l'espletamento nei limiti del servizio per l'applicazione delle norme del presente decreto, sono ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.
2. Per l'identificazione, il personale suddetto deve essere dotato di una speciale tessera munita di fotografia rilasciata dalla camera di commercio di appartenenza.

Art. 21.

1. Il personale della camera di commercio effettua visite ispettive anche non preannunciate. A tal fine ha facoltà di accesso nei locali adibiti alla produzione, al deposito ed alla vendita di materie prime e di oggetti contenenti metalli preziosi, allo scopo di:
 - a) prelevare campioni di materie prime portanti impressi il titolo dichiarato, di semilavorati ed oggetti di metalli preziosi finiti, già muniti di marchio e pronti per la vendita, per accertare l'esattezza del titolo dichiarato per le materie prime e del titolo legale per i semilavorati e gli oggetti finiti mediante saggi da eseguirsi presso i laboratori di cui all'articolo 18;
 - b) verificare l'esistenza della dotazione di marchi di identificazione;
 - c) controllare le caratteristiche di autenticità dei marchi e la loro perfetta idoneità all'uso;
2. Del prelevamento di cui alla lettera a), che può essere effettuato solo da personale con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, viene redatto verbale in presenza del proprietario o di persona, che, nell'occasione, lo rappresenti.
3. Il verbale deve specificare, tra l'altro, il peso, il valore, le caratteristiche ed il marchio di identificazione dell'oggetto e della materia prima lavorata.

Art. 22.

1. Ai fini dell'articolo 21 i saggi sono eseguiti con i metodi prescritti dal regolamento, non danno luogo ad indennizzo ed i risultati devono essere indicati in appositi certificati.

Art. 23.

1. I campioni e gli oggetti prelevati per il saggio ed i residui dei campioni e degli oggetti stessi sono restituiti al proprietario se risultano rispondenti a quanto prescritto dal presente decreto.

Art. 24.

1. È fatto divieto ai produttori, importatori e commercianti di vendere oggetti in metalli preziosi sprovvisti di marchio di identificazione e di titolo legale.
2. È fatto altresì divieto ai commercianti di detenere oggetti di metalli preziosi pronti per la vendita sprovvisti di marchio e del titolo legale di cui al comma precedente.
3. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 non riguarda gli oggetti di cui all'articolo 5, e quelli elencati all'articolo 12.
4. I semilavorati su cui non è possibile effettuare la punzonatura del marchio di identificazione e del titolo potranno formare oggetto di scambio solo tra operatori muniti di marchio di



identificazione, purché siano contenuti in involucri sigillati portanti il marchio di identificazione e l'indicazione del titolo.

Art. 25.

1. Salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite dalle leggi vigenti qualora il fatto costituisca reato, per le violazioni delle norme del presente decreto si applicano le seguenti sanzioni:

a) chiunque produce, importa e pone in commercio o detiene materie prime ed oggetti di metalli preziosi senza aver ottenuto l'assegnazione del marchio, ovvero usa marchi assegnati ad altri ad eccezione di quanto previsto all'articolo 17, ovvero usamarchi non assegnati o scaduti o ritirati o annullati e' punito con sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 3.000.000. La stessa sanzione si applica anche a chi pone in commercio o detiene per la vendita materie prime ed oggetti di metalli preziosi privi di marchio di identificazione o di titolo, ovvero muniti di marchi illeggibili e diversi da quelli legali;

b) chiunque produce materie prime ed oggetti di metallo prezioso il cui titolo risulti inferiore a quello legale impresso, e' punito con sanzione amministrativa da L. 600.000 a L. 6.000.000;

c) chiunque pone in commercio o detiene per la vendita materie prime od oggetti di metallo prezioso il cui titolo risulti inferiore a quello legale impresso, e' punito con la sanzione amministrativa da L. 150.000 a L. 1.500.000, salvo che dimostri che egli non ne e' il produttore e che gli oggetti non presentano alcun segno di alterazione;

d) chiunque fabbrica, pone in commercio o detiene per la vendita oggetti di metalli comuni con impresso un titolo, anche diverso da quelli previsti dal presente decreto, oppure con indicazioni letterali o numeriche che possono confondersi con quelle indicate dal presente decreto, e' punito con la sanzione amministrativa da L.60.000 a L. 600.000;

e) chiunque smarrisce uno o piu' marchi di identificazione e non ne fa immediata denuncia alla camera di commercio e' punito con la sanzione amministrativa da L. 60.000 a L. 600.000.

2. La sanzione di cui al comma 1, lettera d) si applica altresì nei casi di inosservanza alle disposizioni di cui all'articolo 8, commi 6, 7, 8, 9 e 10, all'articolo 9, all'articolo 11, comma 4, all'articolo 15, all'articolo 24, commi 3 e 4, nonché di quelle stabilite dal regolamento.

3. Copia del rapporto concernente taluna delle violazioni alle disposizioni del presente decreto e' trasmessa al Questore.

Art. 26.

1. Salvo i casi di particolare tenuità, qualora il fatto costituisca reato, alla condanna penale consegue la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36 del codice penale.

2. In caso di recidiva, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 99 e seguenti del codice penale ove applicabili, alla sanzione consegue la sospensione dall'esercizio della attività di produzione o commercio di materie prime od oggetti di metalli preziosi per un periodo da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 6 mesi. Nella determinazione del periodo di sospensione dall'esercizio dell'attività si tiene conto del periodo di sospensione eventualmente eseguito, per i medesimi fatti, a norma dell'art.10 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 27.



1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentiti il Comitato centrale metrico ed il Consiglio di Stato, sarà emanato il regolamento di applicazione del presente decreto.

2. Nelle more dell'emanazione del suddetto regolamento, si applica il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 28.

1. Sono abrogate la legge 30 gennaio 1968, n. 46, ed ogni altra disposizione diversa o contraria a quelle contenute nel presente decreto.

Art. 29.

1. Fino al prodursi dell'efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articoli 20 e 50, le funzioni conferite alle camere di commercio con il presente decreto continuano ad essere esercitate dagli uffici metrici provinciali.

Art. 30.

1. Il presente decreto entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



F)

Decreto Legislativo 25 settembre 1999, n. 374

"Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 27 ottobre 1999

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 15, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria per il 1994, che, al fine di integrare l'attuazione della direttiva 91/308/CEE, alla lettera c) stabilisce di estendere, in tutto o in parte, l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, a quelle attività particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di ingenti disponibilità economiche o finanziarie o risultare comunque esposte ad infiltrazioni della criminalità organizzata e prevede la formazione o l'integrazione dell'elenco di tali attività da attuare con uno o più decreti legislativi da emanare, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e delle finanze, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo della delega;

Visto l'articolo 5 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, che stabilisce che ai soggetti che svolgono, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), della legge 6 febbraio 1996, n. 52, le attività individuate nei decreti di cui al medesimo articolo è estesa l'applicazione delle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;

Vista la direttiva 91/308/CEE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite;

Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, così come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153;



Visto il decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, recante riordino dell'Ufficio italiano dei cambi;

Considerata la necessita' di estendere l'ambito di applicazione delle disposizioni antiriciclaggio a soggetti ed attivita' sinora non disciplinati;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 1999;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'interno e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e quelle del predetto decreto-legge n. 143 del 1991, d'ora in avanti complessivamente indicati come: "legge n. 197/1991" si applicano, nei limiti e con le modalita' indicati negli articoli 3 e 4, alle seguenti attivita', il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attivita' specificamente richiesti dalle norme a fianco di esse riportate:

a) recupero di crediti per conto terzi, alla licenza di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,

approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di seguito indicato come: "T.U.L.P.S.";

b) custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, alla licenza di cui all'articolo 134 del T.U.L.P.S.;

c) il trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l'impiego di guardie particolari giurate, all'iscrizione nell'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298;

d) agenzia di affari in mediazione immobiliare, all'iscrizione nell'apposita sezione del ruolo istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39;

e) commercio di cose antiche, alla dichiarazione preventiva di cui all'articolo 126 del T.U.L.P.S.;

f) esercizio di case d'asta o gallerie d'arte, alla licenza di cui all'articolo 115 del T.U.L.P.S.;

g) commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalita' industriali o di investimento, alle autorizzazioni di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148;



- h) fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi, alla licenza di cui all'articolo 127 del T.U.L.P.S.;
- i) gestione di case da gioco, alle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore, nonché al requisito di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;
- l) la fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane, all'iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- m) mediazione creditizia, all'iscrizione all'albo dei mediatori creditizi di cui all'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108;
- n) agenzia in attività finanziaria prevista dall'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito indicato come: "testo unico bancario", all'iscrizione all'elenco previsto dall'articolo 3.

2. Le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni o licenze, alla ricezione delle dichiarazioni di inizio attività, ovvero alla tenuta di albi o registri di cui al comma 1, comunicano, senza ritardo, anche con mezzi informatici o telematici, all'Ufficio italiano dei cambi (UIC) i dati relativi agli operatori e all'attività esercitata, ogni successiva variazione, nonché i provvedimenti di sospensione o revoca del titolo autorizzatorio o di cancellazione eventualmente adottati, indicandone i motivi. L'UIC utilizza i dati raccolti a fini di anticiclaggio.

Art. 2.

Requisiti di onorabilità

1. Quando non sono espressamente previsti da specifiche norme di settore o dal presente decreto, costituiscono requisiti di onorabilità per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 quelli di cui all'articolo 11 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 3.

Agenzia in attività finanziaria

1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento, adottato sentito l'UIC, specifica il contenuto dell'attività indicata al comma 1, stabilisce le condizioni di compatibilità con lo svolgimento di altre attività professionali, prevede in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico e ne disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero.

3. L'UIC procede all'iscrizione nell'elenco quando ricorrono le condizioni seguenti:

a) per le persone fisiche:

- 1) cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero di Stato diverso secondo le disposizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- 2) domicilio nel territorio della Repubblica;
- 3) diploma di scuola media superiore o titolo equipollente a tutti gli effetti di legge;



4) possesso dei requisiti di onorabilita' stabiliti nel regolamento emanato ai sensi dell'articolo 109 del testo unico bancario;

b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche:

1) previsione nell'oggetto sociale dello svolgimento dell'attivita' di agenzia in attivita' finanziaria;

2) i partecipanti al capitale e i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di onorabilita' stabiliti nei regolamenti emanati rispettivamente ai sensi degli articoli 108 e 109 del testo unico bancario;

3) la sede legale e la sede amministrativa siano situate nel territorio della Repubblica;

4) siano rispettati i requisiti patrimoniali e di forma giuridica stabiliti dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con regolamento adottato su proposta dell'UIC.

4. Nei casi di perdita dei requisiti di onorabilita' in capo ai soggetti indicati nella lettera b), numero 2), del comma 3, si applicano gli articoli 108, comma 3, e 109, comma 2, del testo unico bancario.

5. I soggetti indicati nella lettera b) del comma 3 svolgono la propria attivita' esclusivamente per il tramite di persone fisiche iscritte nell'elenco.

6. L'UIC esercita il controllo sui soggetti iscritti nell'elenco per verificare l'osservanza delle disposizioni del presente decreto. A tal fine, puo' richiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di dati e documenti fissando i relativi termini. Esso puo', altresì, chiedere la collaborazione del nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.

7. L'UIC disciplina la procedura e i termini per l'iscrizione nell'elenco, nonche' le forme di pubblicita' dell'elenco stesso.

8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta dell'UIC, dispone la cancellazione dall'elenco per gravi violazioni di norme di legge, delle norme del presente decreto legislativo o delle disposizioni emanate ai sensi di esso. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito l'UIC, disciplina la procedura per la sospensione cautelare dall'elenco.

Art. 4.

Obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione di operazioni sospette

1. Ai soggetti che esercitano, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, le attivita' indicate alle lettere a) , b) , c) , d) , g) , i) , e m), nonche' ai soggetti indicati nell'articolo 3, si applicano gli obblighi di identificazione e di registrazione previsti nell'articolo 13, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n.15, come sostituito dall'articolo 2 della legge n. 197/1991, e gli obblighi di segnalazione previsti dall'articolo 3, commi 1 e 2, della legge n. 197/1991.

2. Ai soggetti che esercitano, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, le attivita' indicate alle lettere e) , f) , h) e l), si applicano gli obblighi di identificazione e registrazione, previsti nell'articolo 13, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n.625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 2 della legge n. 197/1991.

3. Per i soggetti che esercitano le attivita' previste nell'articolo 1, comma 1, lettere a) , b) , e) , f) , h) ed l), gli obblighi di identificazione dei clienti e di registrazione delle operazioni si assolvono integrando i dati richiesti in applicazione degli articoli 119, 120, 128 e 135 del T.U.L.P.S. e quelle



del relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Per i soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), gli obblighi di identificazione dei clienti e di registrazione delle operazioni si assolvono integrando i dati richiesti a norma dell'articolo 1760, n. 3, del codice civile e comportano l'indicazione del valore catastale dell'immobile oggetto della mediazione e delle parti interessate.

4. Per i soggetti che esercitano l'attività indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera i), gli obblighi di identificazione e registrazione previsti dall'articolo 13, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 2 della legge n. 197/1991, si applicano anche per le operazioni di acquisto o di cambio di: "fiches" o altri mezzi di gioco di valore superiore a 3 milioni di lire. Si osservano le disposizioni dell'articolo 3-bis della legge n. 197/1991 e dell'articolo 16 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

5. Alle segnalazioni di operazioni sospette effettuate ai sensi del comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 3 della legge n. 197/1991 e il regime di riservatezza previsto nell'articolo 3-bis della stessa legge.

6. Negli approfondimenti che coinvolgono le competenze di altre pubbliche amministrazioni ed enti pubblici questi collaborano con l'UIC integrando le segnalazioni con gli elementi utili desumibili dagli archivi in loro possesso. Rimane fermo il regime di riservatezza previsto per gli archivi di polizia.

7. Le autorità competenti a norma dell'articolo 1, comma 2, gli organi cui sono demandate le attività di controllo e il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, nell'ambito delle rispettive competenze, segnalano all'UIC le ipotesi di omissione delle segnalazioni previste dall'articolo 3 della legge n. 197/1991, rilevate nell'effettuazione di ispezioni o nell'esercizio di altre forme di controllo nei confronti dei soggetti che svolgono le attività indicate nell'articolo 1.

8. Avendo riguardo alla diversa natura delle attività indicate nell'articolo 1, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con le altre amministrazioni interessate, su proposta dell'UIC, stabilisce:

- a) le modalità di identificazione della clientela e di registrazione delle operazioni e dei rapporti con essa intrattenuti, anche con riferimento alle ipotesi di frazionamento e all'individuazione di dati ulteriori rispetto a quelli richiesti dalle disposizioni contenute nel presente decreto e nella legge n. 197/1991 e alle modalità della loro tenuta;
- b) le linee di indirizzo per l'individuazione delle operazioni di cui all'articolo 3 della legge n. 197/1991.

Art. 5. C o n t r o l l i

1. Ferme restando le competenze delle autorità competenti a norma dell'articolo 1, comma 2, e degli organi cui sono demandate le attività di controllo, l'UIC, ai fini dell'analisi dei flussi finanziari relativi al settore interessato, può indicare i dati, registrati ai sensi dell'articolo 4, che i soggetti che svolgono le attività indicate nell'articolo 1 devono comunicare periodicamente. L'UIC può, altresì, accedere direttamente ai dati registrati ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 197/1991 ed effettuare i trattamenti necessari.



2. Fermo restando il disposto dell'articolo 331 del codice di procedura penale, l'UIC comunica senza ritardo alla Direzione investigativa antimafia e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, che ne informano il Procuratore nazionale antimafia, qualora siano attinenti alla criminalità organizzata, i dati, le notizie e le analisi raccolte o elaborate nell'esercizio delle funzioni previste dal presente decreto, che possono interessare l'attività di contrasto al riciclaggio.

3. Ferme restando le competenze delle autorità indicate all'articolo 1, comma 2, e degli organi cui sono demandate le attività di controllo, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, svolge i compiti di cui all'articolo 5, comma 10, della legge n. 197/1991, con le facoltà di delega di cui all'articolo 3, comma 4, lettera f), della medesima legge.

Art. 6. Sanzioni

1. Alle violazioni degli obblighi di identificazione e di registrazione, previsti dall'articolo 4, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 13, commi 7 e 8, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 197/1991. Alle violazioni degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette, previsti dall'articolo 4, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 5, comma 5, della legge n. 197/1991.

2. Si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 5, commi 11, 12 e 13 della legge n. 197/1991.

3. Per la violazione prevista nell'articolo 5, comma 5, della legge n. 197/1991, l'UIC contesta gli addebiti agli interessati, valuta le deduzioni presentate entro trenta giorni e propone al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l'irrogazione della sanzione.

4. L'UIC comunica alle amministrazioni che esercitano la vigilanza od il controllo sulle attività di cui all'articolo 1, le eventuali violazioni delle disposizioni contenute nel presente decreto, nonché le sanzioni comminate dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 197/1991, per i provvedimenti di competenza.

5. Le amministrazioni che esercitano la vigilanza od il controllo sulle attività di cui all'articolo 1 attivano il procedimento di cancellazione dall'albo o dal ruolo o di revoca della licenza, anche per gravi violazioni degli obblighi imposti dal presente decreto legislativo, anche su segnalazione dell'UIC.

Art. 7. Disposizioni finali e transitorie

1. Il collegio sindacale dei soggetti indicati all'articolo 1, verifica il rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto e nei provvedimenti emanati ai sensi di esso. Il collegio sindacale informa senza indugio l'UIC di tutti gli atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che costituiscono una violazione delle disposizioni medesime. L'UIC, d'intesa con le autorità competenti, stabilisce modalità e termini per la trasmissione delle informazioni.

2. Ai promotori finanziari previsti dall'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e agli agenti di assicurazione iscritti nell'albo previsto dalla legge 7 febbraio 1979, n. 48, si applica



l'obbligo di segnalazione previsto dall'articolo 3 della legge n. 197/1991. Le segnalazioni di operazioni sospette vanno trasmesse all'intermediario per il quale il segnalante agisce.

3. I regolamenti ministeriali previsti dal presente decreto sono adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. I provvedimenti attuativi delle disposizioni contenute nel presente decreto sono emanati, in sede di prima applicazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

o o o o

o o o

Sull'attuazione della legge 7.1.2000, che sancisce la liberalizzazione anche in Italia del commercio di oro grezzo, rimangono ancora dubbi riguardanti le regole di attuazione.

Rileva "Il sole 24 ore" del 5.9.2000 che nello stesso giorno è scaduto il termine per inviare all'Ufficio italiano dei cambi la comunicazione di voler esercitare il commercio professionale di oro, ma numerosi operatori brancolano ancora nel buio. In particolare, né l'Uic, né il Ministero delle Finanze hanno ancora risolto il nodo legato alla definizione dei "semilavorati" nel settore orafo. Così alcune imprese che commercializzano chiusure, montature, catene a metraggio eccetera, non sanno se devono presentare o meno la comunicazione.

Molto delicata rimane la regolamentazione per l'applicazione del l'Iva sugli scambi. In particolare, l'articolo 1, comma 3, del provvedimento, previa comunicazione all'Uic, consente di poter esercitare il commercio dell'oro per conto proprio o di terzi, oltre che alle banche, anche alle società e alle cooperative con determinati requisiti di capitale, di oggetto sociale e di onorabilità. La comunicazione va inviata secondo i contenuti e le modalità fissate con un provvedimento dell'Ufficio italiano dei cambi e in sua mancanza le



sanzioni sono pesantissime: reclusione da sei mesi a quattro anni e multa da quattro a venti milioni di lire.

Il provvedimento Uic del 14 luglio, pubblicato sulla <Gazzetta Ufficiale> 182 del 5 agosto scorso ed entrato in vigore il giorno successivo, ha definito i modelli per segnalare l'attività di commercio in oro, imponendo alle società interessate di adempiere all'obbligo entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore. Il 5.9.200 è dunque scaduto il termine per l'invio della comunicazione il cui schema costituisce l'allegato 8 al provvedimento e si compone di tre quadri (A, B e C).

Rimangono dubbi per chi commercializza semilavorati. La disciplina entrata in vigore in corso d'anno non ha però trovato, neppure ai fini fiscali, una definitiva collocazione, né il Ministero delle Finanze ha fornito i chiarimenti necessari per definire i limiti dell'oro industriale. In particolare, non è stato ancora detto se alcuni manufatti dell'oro siano da considerare "semilavorati" (in questo caso oggetto di regime speciale Iva e con obbligo di comunicazione all'Uic) o "prodotti finiti" e come tali senza obbligo di comunicazione e con regime ordinario Iva.

